*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 158° - Numero 33**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 9 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Autorità interregionale di bacino della Basilicata



### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero dell'interno

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2017, n. **8**.

**Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016, n. 400 del 31 ottobre 2016, n. 405 del 10 novembre 2016, n. 406 del 12 novembre 2016, n. 408 del 15 novembre 2016, n. 414 del 19 novembre 2016, n. 415 del 21 novembre 2016, n. 418 del 29 novembre 2016, n. 422 del 16 dicembre 2016, n. 427 del 20 dicembre 2016, n. 431 dell'11 gennaio 2017, nonché n. 436 del 22 gennaio 2017, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali condizioni climatiche avverse e calamità naturali che hanno interessato le medesime regioni nonché di adottare misure urgenti per il mantenimento della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Ravvisata la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che rendono indispensabile l'adozione di misure derogatorie e per l'accelerazione delle procedure di realizzazione degli interventi funzionali a superare la fase emergenziale, a garantire condizioni socio abitative adeguate alle popolazioni interessate e ad assicurare la realizzazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 2 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA
il seguente decreto-legge:

## *Capo I*

### NUOVI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017

#### Art. 1.
*Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente: «l-*bis*) promuove l'immediata effettuazione di un piano finalizzato a dotare i Comuni individuati ai sensi
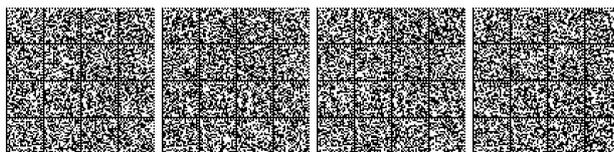
dell'articolo 1 della microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, disciplinando con propria ordinanza la concessione di contributi a ciò finalizzati ai Comuni interessati, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite di euro 5 milioni, e definendo le relative modalità e procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

1) effettuazione degli studi secondo i sopra citati indirizzi e criteri, nonché secondo gli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010;

2) affidamento degli incarichi da parte dei Comuni, mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i limiti ivi previsti, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 ovvero, in mancanza, purché attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco;

3) supporto e coordinamento scientifico ai fini dell'omogeneità nell'applicazione degli indirizzi e dei criteri nonché degli standard di cui al numero 1, da parte del Centro per la microzonazione sismica (Centro M S) del Consiglio nazionale delle ricerche, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi.»;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34.».

2. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «oppure i Comuni e le Province interessate»;

*b)* al comma 5, le parole: «dai soggetti attuatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 4».

Art. 2.

*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza*

1. Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative d'emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 2016, delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2016, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399 del 10 ottobre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016, e dei ricoveri ed impianti temporanei di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2016, per i casi in cui non procedono direttamente i singoli operatori danneggiati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, ove a tali fini individuati quali stazioni appaltanti, in ragione della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza, procedono all'espletamento dei predetti interventi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché con i poteri di cui all'articolo 5 della medesima ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le stazioni appaltanti provvedono a sorteggiare, all'interno dell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, almeno cinque operatori economici, qualora esistenti, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di favorire la rapida esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016, le Regioni provvedono a concedere, a valere sulle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 29 agosto 2016, un'anticipazione, fino al 30 per cento,

del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori, sulla base della presentazione, da parte dei privati istanti, del progetto dei lavori, comprensivo dei relativi costi.

Art. 3.

*Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata*

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»;

*b)* dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».

Art. 4.

*Adeguamento termini per la richiesta di contributi*

1. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.».

Art. 5.

*Misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica*

1. All'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: «a-*bis*) predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nonché comma 2 limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici. I piani sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;»;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-*bis*) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

2. Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016/2017 nelle aree di cui al comma 1.

Art. 6.

*Conferenza permanente e Conferenze regionali*

1. All'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* la rubrica: «Conferenza permanente e commissioni paritetiche» è sostituita dalla seguente: «Conferenza permanente e Conferenze regionali»;

*b)* al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «strumenti urbanistici vigenti» sono inserite le seguenti: «e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'ar-

ticolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
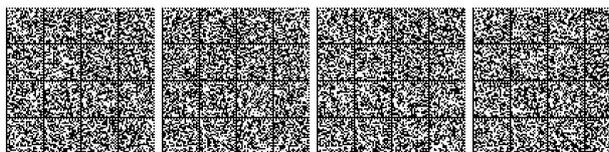
*c)* il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Conferenza, in particolare:

*a)* esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

*b)* approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

*c)* esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.»;

*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per gli interventi privati e per quelli attuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, e dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.»;

*e)* il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.»;

*f)* il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Conferenze regionali di cui al comma 4.».

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 7.

*Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, la lettera *e)* è soppressa.

2. All'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione, il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;

*b)* al comma 6:

1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto»;

2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;

*c)* al comma 7:

1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile»;

2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

*d)* al comma 8 le parole: «del Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;

*e)* il comma 10 è abrogato.

Art. 8.

*Legalità e trasparenza*

1. All'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: «articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

*b)* al comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri.»;

*c)* al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «, o in data successiva,» e dopo le parole: «sono iscritti di diritto nell'Anagrafe» sono aggiunte le seguenti: «, previa presentazione della relativa domanda,».

Art. 9.

*Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata*

1. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, primo periodo, le parole: «rapporti di parentela» sono sostituite dalle seguenti: «rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,»;

*b)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.»;

*c)* al comma 7, le parole: «Per gli interventi di ricostruzione privata» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8».

Art. 10.

*Sostegno alle fasce deboli della popolazione*

1. Ai fini della mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, che versano in condizioni di maggior disagio economico, come individuati ai sensi del presente articolo, è concessa, su domanda, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro per il medesimo anno, la misura di sostegno al reddito di cui al comma 5.

2. Possono accedere alla misura i soggetti in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

*a)* essere residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;

*b)* trovarsi in condizione di maggior disagio economico identificata da un valore dell'ISEE ovvero dell'ISEE corrente, come calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, pari o inferiore a 6.000 euro.

3. Ai soli fini della concessione della presente misura, l'ISEE corrente di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è calcolato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale, il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Sono parimenti esclusi dal computo dell'indicatore della situazione reddituale, i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie di cui al presente comma.

4. Costituiscono trattamenti ai fini dell'articolo 9, comma 3, lettera *c)*, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, anche le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici:

*a)* il contributo di autonoma sistemazione (CAS), di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

*b)* le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016;
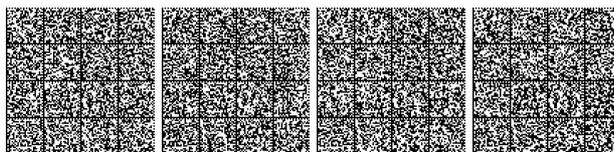
*c)* i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

5. In presenza dei requisiti di cui al comma 2, è riconosciuto ai nuclei familiari il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e alla disciplina attuativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2016. Ai fini del presente comma, il nucleo familiare è definito dai componenti unitariamente e stabilmente dimoranti in una sola unità abitativa.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 6, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5.

8. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

### Art. 11.

*Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari*

1. All'articolo 48, del decreto-legge n. 189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) le parole: «delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse, relative ai soggetti residenti nei predetti comuni, rispettivamente, a partire dal 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016, e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016, »;

2) la lettera *b)* è soppressa;

3) alla lettera *l)*, le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1 e 2»;

*b)* il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.»;

*c)* al comma 2, le parole: «e della radiotelevisione pubblica» sono soppresse;

*d)* al comma 10, le parole: «30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2017».

*e)* al comma 11:

1) dopo le parole: «e dai commi» sono inserite le seguenti: «1-*bis*,»;

2) le parole da: «con decreto» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.»;

*f)* dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-*bis*. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017»;

*g)* al comma 12 le parole: «entro il mese di ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2017».

2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.

5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento.

6. I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.

8. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

9. L'aiuto di cui al presente articolo è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.

10. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 13-*bis*, è inserito il seguente: «13-*ter*. Per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previste dai commi 1, 2, 3, 3-*ter* e 12 del presente articolo.».

11. Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni per il 2017 e 80 milioni per il 2018.

12. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 8,72 milioni di euro per l'anno 2019.

13. Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per l'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

*a)* quanto a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 20,980 milioni di euro per l'anno 2018 e a 0,280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

*b)* quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

*c)* quanto a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189;

*d)* quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 10.

14. All'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017».

15. Sulla base dell'effettivo andamento degli oneri di cui al comma 5, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, si provvede ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a garantire il reintegro del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura corrispondente alla differenza tra la spesa autorizzata e le risorse effettivamente utilizzate.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

### Art. 12.

*Prosecuzione delle misure di sostegno al reddito*

1. La Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continua ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le Regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure.

### Art. 13.

*Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell'attività di redazione della Scheda Aedes*

1. Fatti salvi i casi disciplinati dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2016, come modificata dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431 dell'11 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2017, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2017, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, secondo le modalità stabilite nelle apposite ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, anche indipendentemente dall'attività progettuale.

2. Il compenso dovuto al professionista per l'attività di redazione della scheda AeDES è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Con le ordinanze commissariali previste dal comma 1 sono stabiliti i criteri e la misura massima del compenso dovuto al professionista.

4. Ai fini del riconoscimento del compenso dovuto al professionista per la compilazione della scheda AeDES, ammissibile a contribuzione ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, non si applica la soglia massima di assunzione degli incarichi, prevista per le opere pubbliche dal comma 6 del medesimo articolo 34, né rilevano i criteri, stabiliti dai provvedimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 34 stesso, finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi nel settore degli interventi di ricostruzione privata.

### Art. 14.

*Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione*

1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, unità immobiliari ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, da destinare temporaneamente a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

2. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016.

3. Le proposte di acquisizione, sono sottoposte alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruità sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonché valutazione della soluzione economicamente più vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).

4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprietà degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 può essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni nel cui territorio sono ubicati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la gestione della situazione di emergenza.

### Art. 15.

*Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche*

1. Al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, è autorizzata la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 22.942.300 euro per l'anno 2017, sono anticipati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a valere sulle risorse disponibili del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente reintegrate, entro il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria, in misura corrispondente alla quota di contributo ricevuto dagli allevatori di ciascuna regione, attraverso le risorse disponibili derivanti dall'assunzione da parte dello Stato della quota di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni disposta ai sensi dell'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 102 del 2004 in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 4, la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 16.

*Proroga di termini in materia di modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti*

1. Per le esigenze di funzionalità delle sedi dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, connesse agli eventi sismici del 2016 e 2017, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono ulteriormente prorogati sino al 13 settembre 2020.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2018, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

### Art. 17.

*Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali*

1. All'articolo 49, comma 9-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonché il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facoltà delle parti private o della parte

offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».

2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-*ter*, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non è presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-*ter* e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.

Art. 18.

*Ulteriori disposizioni in materia di personale*

1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1:

1) al terzo periodo, le parole: «da Regioni, Province e Comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti «da parte di Regioni, Province, Comuni ovvero da parte di altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate»;

2) al quinto periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto»;

3) il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ferme le previsioni di cui al terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.»;

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Regioni per le finalità di cui al comma 1, quarto periodo, non sono computati nei contingenti di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

2. Le unità di personale di cui all'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono incrementate fino a ulteriori venti unità, nel limite di ulteriori 500.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. All'articolo 15-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «b-*bis*) per le attività connesse alla messa in sicurezza, recupero e ricostruzione del patrimonio culturale, nell'ambito della ricostruzione post-sisma, è autorizzato ad operare attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei relativi interventi in conto capitale. Sulla contabilità speciale confluiscono altresì le somme assegnate allo scopo dal Commissario straordinario, a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la contabilità speciale è aperta per il periodo di tempo necessario al completamento degli interventi e comunque non superiore a cinque anni.».

4. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, lettera *a)*, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «cento»;

*b)* dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati presso gli uffici speciali di cui all'articolo 3.»;

*c)* il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. All'attuazione del presente articolo si provvede, ai sensi dell'articolo 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

5. All'articolo 50-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole da «e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a complessive trecentocinquanta unità, per l'anno 2017, e fino a complessive settecento unità, per l'anno 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per gli anni 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 52 e per l'anno 2018 con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, entro il limite massimo di 29 milioni di euro»;

*b)* dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
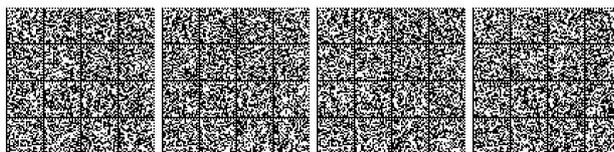
*c)* dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-*bis*. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili.

3-*ter*. I contratti previsti dal comma 3-*bis* possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

3-*quater*. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-*ter*, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a cinque.

3-*quinquies*. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis*, può essere superiore a trecentocinquanta.

3-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quinquies* si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-*bis*, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-*bis* e 3-*ter*.».

## *Capo II*

## ALTRE MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

### Art. 19.

### *Misure urgenti per assicurare la continuità operativa del Dipartimento della protezione civile*

1. In considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnico-amministrative e operative previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, è autorizzata a bandire, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in riferimento al personale appartenente al ruolo speciale, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, è elevata al 40 per cento. A conclusione delle procedure di reclutamento del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alle relative assunzioni a tempo indeterminato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite complessivo massimo di euro 880.000 per l'anno 2017 e di euro 1,760 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera *b)* del medesimo comma.

### Art. 20.

### *Disposizioni urgenti per la funzionalità del Dipartimento della protezione civile*

1. Le somme depositate mediante versamenti su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

con ordinanze adottate a norma dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dei commi 1 e 1-*bis*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi comprese le attività di ricostruzione, anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali, non sono soggette a sequestro o a pignoramento e gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci. L'impignorabilità e l'inefficacia di cui al primo periodo sono rilevabili d'ufficio dal giudice. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa depositaria l'obbligo di accantonamento delle somme di cui al primo periodo, e il Dipartimento della protezione civile mantiene la piena disponibilità delle stesse.

## *Capo III*

## DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

### Art. 21.

### *Disposizioni di coordinamento*

1. Al decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, le parole: «aiuti di stato» sono sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato»;

*b)* all'articolo 14, comma 1, lettera *c)*, le parole: «edifici pubblici ad uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «edifici privati ad uso pubblico»;

*c)* dopo l'articolo 49, le parole: «Titolo VI Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Disposizioni in materia di organizzazione e personale e finali».

2. L'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato in data 26 settembre 2016 sul capitolo 2368, articolo 8, rimane destinato nell'esercizio 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016. Conseguentemente, sono fatti salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione di detto importo con riferimento all'esercizio 2016.

### Art. 22.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

COSTA, *Ministro per gli affari regionali*

FEDELI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

**17G00021**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2016.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore dell'architetto Roberto Gottardi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 2 marzo 2016;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore dell'architetto Roberto Gottardi, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 24 novembre 2016 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 all'architetto Roberto Gottardi, nato a Venezia il 30 gennaio 1927.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 70*

**17A01006**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2016.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Domingo Notaro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il D.S.G. 15 novembre 2013, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985;

Vista la documentazione acquisita, gli esiti dell'istruttoria e la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 20 marzo 2015;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Domingo Notaro, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 24 novembre 2016 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Domingo Notaro, nato a Palermiti (Catanzaro) il 27 dicembre 1939.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 71*

**17A01007**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2017.

**Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. avv. Enrico COSTA.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016 con il quale l'on. dott. Enrico Costa è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016 con il quale l'on. Gianclaudio Bressa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n, 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare gli articoli 12 e 19 relativi al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

*Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie e di politiche della famiglia*

1. A decorrere dal 12 dicembre 2016 al Ministro senza portafoglio on. dott. Enrico Costa, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali e autonomie nonché in materia di politiche della famiglia, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

*Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie*

1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali, on. dott. Enrico Costa (di seguito denominato «Ministro») è delegato a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

*a)* cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalità di efficiente svolgimento dei servizi;

*b)* agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

*c)* promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie e esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'art. 120 della Costituzione e agli articoli 137, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

*d)* esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

*e)* cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di qualità dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere *c)* e *d)*;

*f)* azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

*g)* elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

*h)* iniziativa legislativa in materia di minoranze linguistiche;

*i)* compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per settore;

*l)* attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

*m)* rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

*n)* valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e europeo;

*o)* partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;

*p)* atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

*q)* azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

*r)* promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

*s)* supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonché, d'intesa con i ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON «Governance e azioni di sistema» relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

*t)* attività anche normative connesse all'attuazione dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; cura delle attività concernenti le forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;

*u)* coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;

*v)* ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate;

*z)* impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di *spending review* con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione nonché al rispetto delle disposizioni di legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;

*aa)* attuazione, in raccordo con gli altri ministri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di città metropolitane e di forme associative dei Comuni.

2. Il Ministro è altresì delegato ad esercitare le funzioni in materia di:

*a)* convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;
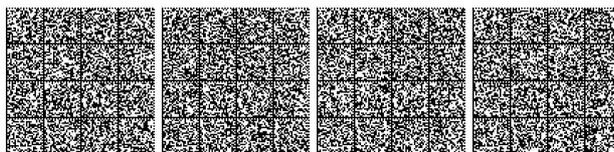
*b)* copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

*c)* convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro è altresì delegato a:

*a)* definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione e aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti a esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

*b)* promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

*c)* promuovere iniziative, d'intesa con il Ministro dell'interno, per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.

4. Il Ministro, in qualità di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3.

*Ulteriori disposizioni in materia di affari regionali e autonomie*

1. Il Ministro è altresì delegato a:

*a)* nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni e istituzioni;

*b)* costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

*c)* provvedere nelle predette aree a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie, il Ministro si avvale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Art. 4.

*Sottosegretario*

1. Le funzioni in materia di affari regionali e autonomie possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Gianclaudio Bressa.

Art. 5.

*Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia*

1. Il Ministro per gli affari regionali è altresì delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli ministri, il Ministro è delegato:

*a)* a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

*b)* ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;

*c)* a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia;

*d)* a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

*e)* a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

*f)* a promuovere e sviluppare le attività in materia di Centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;

*g)* a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con l'autorità politica delegata per le pari opportunità.

3. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consi-

glio dei ministri in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

4. Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia, a eccezione della Segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.

Art. 6.

*Altre competenze in materia di politiche per la famiglia*

1. Nelle materie di cui all'art. 5, il Ministro è altresì delegato:

*a)* a nominare esperti e consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

*b)* a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

*c)* a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. In materia di politiche per la famiglia, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie di cui all'art. 5, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 gennaio 2017

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 267*

**17A01138**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2017.

**Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof. Claudio DE VINCENTI.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale il professore Claudio De Vincenti è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Visto il decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale vengono fornite disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale, rimuovendo gli squilibri socio-economici e amministrativi nel Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche funzioni relative alle politiche di coesione;

Visto il citato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che all'art. 10, comma 1, ha previsto l'istituzione di una struttura dedicata, denominata «Agenzia per la coesione territoriale»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 e in particolare l'art. 1, comma 703, concernente la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, recante istituzione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto e, in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, e, in particolare, l'art. 33, comma 13;

Vista la Strategia nazionale per la banda ultra-larga, approvata dal Consiglio dei ministri in data 3 marzo 2015, che prevede, fra l'altro, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato per la banda ultra larga (COBUL);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2015, recante istituzione e disciplina del Comitato per la banda ultra larga (COBUL);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e in particolare l'art. 24-*bis*, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2016 recante proroga della Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2017, in corso di registrazione, recante la conferma della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, professore Claudio De Vincenti, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 12 dicembre 2016, al Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, professore Claudio De Vincenti, di seguito denominato Ministro, è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli ministri, il Ministro, quale Autorità politica per la coesione, è delegato a:

*a)* esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e le funzioni di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*b)* presiedere la Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*c)* esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare, al fine di garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'adozione di idonei strumenti di impulso e di accelerazione, ad adottare puntuali atti di indirizzo e programmatori in relazione a quanto previsto dal citato art. 10 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie dell'Agenzia per la coesione territoriale;

*d)* promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne, in una logica di coesione, avuto riguardo anche all'utilizzo dei fondi strutturali europei e alla strategia di attuazione della programmazione comunitaria 2014-2020, favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, nonché assicurando sinergia e coerenza delle relative politiche. A tal fine, il Ministro adotta le iniziative necessarie per garantire un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali per poter promuovere interventi o azioni volte ad accelerare processi economici di sviluppo; in tale ambito, individua strumenti per favorire il Mezzogiorno al fine di ridurre il divario economico e sociale con le regioni del centro-nord;

*e)* promuovere e coordinare gli interventi e le iniziative per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

*f)* coordinare le politiche di programmazione e sostegno per l'attuazione della Strategia nazionale della banda ultralarga, ferme restando le competenze degli altri soggetti istituzionali coinvolti;

*g)* assicurare il coordinamento istituzionale, tecnico-operativo e l'integrazione fra gli interventi previsti per l'attuazione del Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e del Programma operativo interregionale «Attrattori culturali, naturali e del turismo», ferme restando le competenze degli altri soggetti istituzionali coinvolti;

*h)* presiedere la Cabina di regia di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

3. Per l'esercizio delle finzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale:

*a)* del Dipartimento per le politiche di coesione di cui all'art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

*b)* della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità dì gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo, prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2016, relativamente agli interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo.

Art. 2.

1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali ed europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale.

Art. 3.

1. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro è altresì delegato a:

*a)* provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

*b)* curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie;

*c)* nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 gennaio 2017

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 269*

**17A01139**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2017.

**Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. dott.ssa Anna FINOCCHIARO.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016 con il quale la senatrice dott.ssa Anna Finocchiaro è stata nominata Ministra senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 2016 con il quale alla predetta Ministra senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016 con il quale l'on. dott.ssa Maria Teresa Amici e il sen. Luciano Pizzetti sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 22 relativo al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;

Ritenuto opportuno delegare alla Ministra per i rapporti con il Parlamento le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

*Delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento*

1. A decorrere dal 12 dicembre 2016 la Ministra senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento sen. dott.ssa Anna Finocchiaro è delegata ad esercitare le seguenti funzioni:

*a)* curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento;

*b)* rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

*c)* fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

*d)* provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;
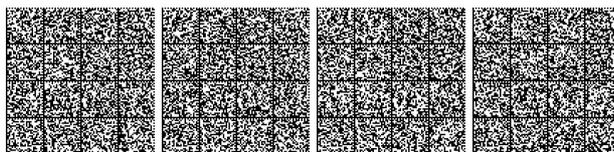
*e)* esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione e le facoltà conseguenti nelle forme previste dai Regolamenti parlamentari e dall'art. 14, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;

*f)* assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

*g)* autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;

*h)* assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

*i)* provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

*l)* provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, richieste dalle Commissioni parlamentari a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

*m)* provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

*n)* curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del Comitato per la legislazione;

*o)* curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

*p)* curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

*q)* provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

*r)* curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. La Ministra esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni.

3. La Ministra, per le finalità di cui al presente articolo, si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Art. 2.

*Ulteriori deleghe*

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto la Ministra è altresì delegata a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Art. 3.

*Sottosegretari*

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott.ssa Maria Teresa Amici e sen. Luciano Pizzetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 gennaio 2017

*Il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 265*

**17A01140**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2017.

**Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna MADIA.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministra senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 2016, con il quale alla predetta Ministra senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, con il quale l'on. dott. Angelo Rughetti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto opportuno delegare alla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 12 dicembre 2016, la Ministra senza portafoglio per la semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna Madia (di seguito denominata «Ministra») è delegata a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e di codificazione, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'uso delle tecnologie.

2. La Ministra è altresì delegata a esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e amministrative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di semplificazione normativa e amministrativa.

3. La Ministra coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento all'esercizio delle funzioni inerenti alla disciplina, alla promozione ed alla diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nei relativi sistemi informatici e di telecomunicazione, in raccordo con il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

4. Sono, altresì, delegate alla Ministra le seguenti funzioni:

*a)* l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

*b)* le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure;

*c)* le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

*d)* le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena e effettiva applicazione e attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle attività di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

*e)* le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività, in costante raccordo con l'Autorità politica delegata all'attuazione del programma di Governo, di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

*f)* le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali e europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale e il lavoro a distanza e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile;

*g)* l'attuazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici, della legge 7 giugno 2000, n. 150, in relazione agli aspetti di formazione del personale, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento agli aspetti dell'efficientamento e della razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dei relativi decreti legislativi, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro dell'11 giugno 2007 e del 1° febbraio 2008, della carriera prefettizia o diplomatica, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287, al personale delle autorità amministrative indipendenti, nonché al personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

*h)* le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al FormezPA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e all'Autorità nazionale anticorruzione;

*i)* le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri relative all'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

*l)* le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

*m)* il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei Ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica; il coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

*n)* le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145;

*o)* la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

*p)* il coordinamento dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

*q)* la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

*r)* la governance funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

*s)* la definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

*t)* la definizione dei modelli organizzativi e di funzionamento di Ministeri ed enti pubblici e i conseguenti riflessi sugli assetti del personale e sui processi di mobilità;

*u)* la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni;

*v)* assicurare, per le amministrazioni e gli enti pubblici, l'adeguamento della normativa vigente relativa all'organizzazione e alle procedure in ragione dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in raccordo con il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;

*z)* il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella delega che trovano applicazione alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Sono inoltre delegate alla Ministra le seguenti funzioni in materia di semplificazione:

*a)* la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione, ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di qualità della regolazione;

*b)* le finzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'attività del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, incluso il compito di presiedere tale Comitato;

*c)* il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le PMI secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

*d)* la predisposizione o la co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente;

*e)* il coordinamento, delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

*f)* lo svolgimento di compiti di raccordo interistituzionale con Parlamento, regioni e altri soggetti regolatori;

*g)* il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione;

*h)* il coordinamento delle attività di consultazione, da realizzare anche attraverso strumenti telematici, delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese.

6. La Ministra opera in costante raccordo con il Ministro per l'economia e le finanze per quanto riguarda le ricadute della riforma del bilancio sull'organizzazione e sui sistemi di gestione dei Ministeri.

7. La Ministra è inoltre delegata:

*a)* a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

*b)* a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

*c)* a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
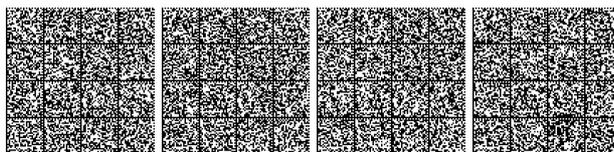
*d)* a svolgere le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in raccordo con il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega, la Ministra si avvale del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Art. 3.

1. Le funzioni di cui al presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Angelo Rughetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 gennaio 2017

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 268*

**17A01141**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2017.

**Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. Gianclaudio BRESSA.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016 con il quale on. Gianclaudio Bressa è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016 con il quale l'on. dott. Enrico Costa è stato nominato Ministro senza portafoglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in pari data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli affari regionali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 9, comma 2 e l'art. 10, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 recante deleghe al Ministro per gli affari regionali, on. dott. Enrico Costa;

Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Gianclaudio Bressa, l'esercizio di specifiche funzioni concernenti le minoranze linguistiche nei territori di confine;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 29 dicembre 2016, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. Gianclaudio Bressa, ferme restando le competenze di carattere generale affidate al Ministro per gli affari regionali relativamente al sistema delle autonomie, è delegato a esercitare, in raccordo con lo stesso Ministro, le funzioni concernenti le minoranze linguistiche nei territori di confine compresi in regioni a statuto speciale e i corrispondenti rapporti con le medesime regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 26 gennaio 2017

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2017*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 266*

**17A01142**

---

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 2017.

**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della Provincia di Foggia.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della provincia di Foggia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 18 novembre 2016, n. 410 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della provincia di Foggia»;

Vista la nota della Regione Puglia del 10 gennaio 2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 25 gennaio 2017, prot. n. CG/0005815;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dall'11 al 18 marzo 2016 nel territorio della provincia di Foggia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2017

*Il Presidente del Consiglio dei ministri*
GENTILONI SILVERI

**17A01048**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 gennaio 2017.

**Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa», come modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente attraverso il recepimento della direttiva 2008/50/CE e la sostituzione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE;

Visto l'art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 155 del 2010 secondo cui gli allegati di tale decreto sono modificati con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui le norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale sono attuate con decreto del Ministro competente per materia che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;

Vista la direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica alcuni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati ed all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente;

Considerato che l'attuazione della direttiva 2015/1480 richiede la modifica e l'integrazione degli allegati I, III, VI e IX del decreto legislativo n. 155/2010;

Acquisito il concerto del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

*Modifiche e integrazioni all'allegato I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*

1. All'allegato I del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel paragrafo 1 è inserita, in calce alla tabella 2, la seguente nota «2) La distribuzione nel corso dell'anno deve garantire che le misurazioni siano rappresentative delle diverse condizioni climatiche e delle attività antropiche presenti sul territorio»;

*b)* nel paragrafo 1, punto 2, le parole «"Guida all'espressione dell'incertezza di misura" (UNI CEI ENV 13005-2000),» sono sostituite dalle seguenti «"Guida ISO/IEC 98-3:2008 *Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement*"»;

*c)* nel paragrafo 1, punto 11, il periodo «delle concentrazioni del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici» è sostituito dal seguente «delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a) pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici»;

*d)* nel paragrafo 1, punto 11, l'ultimo periodo è soppresso;

*e)* nel paragrafo 1, sono inseriti, dopo il punto 11, i seguenti punti:

«11-*bis*. In alternativa alla durata prevista dal punto 11, il campionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10, ai fini della misurazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio nichel e piombo nel PM10, può essere settimanale se si dimostra che ciò non pregiudica i requisiti della raccolta dei dati. Un campionamento settimanale è possibile, tra l'altro, quando esistono elementi per prevedere che concentrazioni dei metalli siano particolarmente basse.

11-*ter*. Le misurazioni delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel e piombo possono avvenire anche sulla base di un sottocampionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10 purché si dimostri, attraverso uno studio statistico relativo all'omogeneità dei sottocampioni prelevati da filtri della tipologia di quello utilizzato, che il sottocampione analizzato è rappresentativo delle sostanze contenute nell'intero filtro e che la variazione dell'incertezza dovuta al sottocampionamento non pregiudica il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dal presente allegato.»;

*f)* nel paragrafo 1, punto 12, le parole «al punto 11» sono sostituite dalle seguenti «ai punti 11 e 11-*ter*»;

*g)* il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualità della valutazione in materia di aria ambiente

1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualità del presente allegato e l'accuratezza delle misurazioni:

*a)* le misurazioni della qualità dell'aria effettuate ai sensi del presente decreto devono essere riferibili in conformità alle prescrizioni della norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura;

*b)* i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare procedure di garanzia di qualità per le reti di misura, per le stazioni di misurazione e per il rilevamento, in cui si prevedano anche le attività di manutenzione periodica volte a garantire la costante accuratezza degli strumenti di misura;

*c)* i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare apposite procedure di garanzia di qualità per la comunicazione dei dati rilevati;

*d)* i gestori delle stazioni di misurazione devono attivamente partecipare ai programmi di intercalibrazione di cui alla lettera *e)*;

*e)* i gestori delle stazioni di misurazione devono applicare le correzioni operative prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento in base ai programmi della lettera c-*bis*); in tal caso, i gestori devono dimostrare tale adempimento nella partecipazione al programma successivo a quello in cui la correzione è stata prescritta, previo invio di una relazione illustrativa al laboratorio nazionale di riferimento;

*f)* devono essere effettuate le attività di controllo volte ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualità;

*g)* gli enti a cui sono attribuite funzioni di laboratori nazionali di riferimento ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9:

organizzano con adeguata periodicità, nonché coordinano sul territorio nazionale, i programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari di cui all'art. 17, comma 4, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea;

al fine di assicurare un idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrivono, sulla base dei programmi di interconfronto di cui all'art. 17, comma 4, le necessarie correzioni operative ai gestori delle stazioni di misurazione;

al fine di assicurare l'idoneità delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordinano le attività di verifica relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualità nel tempo, nell'ambito dei programmi di intercalibrazione di cui all'art. 17, comma 4;

partecipano, almeno ogni tre anni, ai programmi di intercalibrazione a livello comunitario di cui all'art. 17 comma 7, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; se tale partecipazione non produce risultati soddisfacenti i laboratori nazionali devono dimostrare, nella successiva partecipazione a tali attività, di avere adottato idonee misure correttive ed inviare una relazione illustrativa di tali misure al Centro comune di ricerca della Commissione europea;

assicurano il proprio supporto ai lavori della Rete europea dei Laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione europea;

assicurano l'istruttoria necessaria al riesame del sistema generale delle procedure di garanzia di qualità, da effettuare almeno ogni quattro anni mediante i provvedimenti previsti dall'art. 17, comma 1. I gestori delle stazioni di misurazione adeguano le proprie procedure entro un anno da tale riesame.

*h)* i soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di laboratori nazionali di riferimento sono accreditati in conformità alla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell'art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura, nella versione più aggiornata al momento dell'accreditamento, in relazione al pertinente metodo di riferimento. In relazione a ciascuna sostanza inquinante le cui concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore é assicurata, sul territorio nazionale, la presenza di uno o più laboratori nazionali di riferimento in tal modo accreditati.».

Art. 2.

*Modifiche e integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*

1. All'allegato III del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nel paragrafo 4, punto 1.1, dopo le parole «per un angolo di almeno 270°», sono inserite le seguenti «(o 180° per punti di campionamento finalizzati a valutare i livelli in prossimità degli edifici)»;

*b)* nel paragrafo 4, punto 1.2, dopo le parole «tra 1,5 m», sono inserite le seguenti «(fascia di respirazione)»; nello stesso punto 1.2 le parole «, fino al limite di 8 m,» e le parole «in presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m,» sono soppresse;

*c)* nel paragrafo 4, punto 1.5, dopo le parole «le fermate degli autobus.», è inserito il seguente periodo «Per grande incrocio si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e da cui derivano emissioni che, a causa delle manovre di arresto e ripartenza dei veicoli, risultano più rilevanti, per entità e per andamento, rispetto alle altre tipologie di strada.»;

*d)* nel paragrafo 4 è inserito il seguente punto 3: «3. Le deroghe ai criteri del presente paragrafo devono essere specificamente documentate nei modi previsti dal paragrafo 5»;

*e)* il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Documentazione e riesame della scelta del sito

1. Le regioni e le province autonome documentano in modo dettagliato, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di selezione dei siti fissi di campionamento, conservando le informazioni utilizzate per progettare la rete di misura e per individuare e ubicare i siti fissi di campionamento. Tale documentazione include fotografie dell'area circostante tali siti, corredate di mappe dettagliate.

2. La documentazione prevista dal punto 1 deve essere aggiornata in caso di specifiche necessità e riesaminata almeno ogni cinque anni, al fine di assicurare che i criteri utilizzati per progettare la rete di misura e per individuare ed ubicare i siti mantengano la propria validità e la propria efficacia nel tempo.

3. In caso di utilizzo di tecniche di valutazione per integrare le misurazioni in siti fissi ai sensi dell'art. 7, comma 2 , la documentazione prevista dal comma 1 deve contenere informazioni in merito a tali tecniche ed al rispetto dei requisiti previsti da tale articolo.

4. Se la Commissione europea ne domanda l'acquisizione, la documentazione prevista dal punto 1 è tempestivamente inviata dalle regioni e province autonome, su richiesta, al Ministero dell'ambiente che la invia alla Commissione entro 3 mesi dalla domanda stessa.».

Art. 3.

*Sostituzione dell'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*

1. L'allegato VI del decreto legislativo n. 155 del 2010 è sostituito dall'allegato del presente decreto.

Art. 4.

*Modifiche e integrazioni all'allegato IX del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*

1. All'allegato IX del decreto legislativo n. 155 del 2010, nel paragrafo 1, la nota 1 della tabella è sostituita dalla seguente: «(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti dove risulta probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate».

Art. 5.

*Disposizioni finali*

1. Nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2015:

*a)* l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, è sostituito dal seguente:

«*a)* in allegato I, il metodo per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico e delle specie ioniche nel PM10, fatto salvo quanto previsto nell'allegato VI del decreto legislativo n. 155/2010.»;

*b)* è inserito il seguente comma 1-*bis*:

«1-*bis*. Per le stazioni di misurazione previste dal comma 1 i metodi per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 sono stabiliti nell'allegato VI del decreto legislativo n. 155/2010».

Roma, 26 gennaio 2017

*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
GALLETTI

*Il Ministro della salute*
LORENZIN

ALLEGATO

«Allegato VI

METODI DI RIFERIMENTO

A. METODI DI RIFERIMENTO.

1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo.

Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14212: 2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta".

2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto.

Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14211: 2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza".

3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene.

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14662 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene", 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3.

4. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio.

Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14626:2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva".

5. Metodo di riferimento per la misurazione dell'ozono.

Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14625:2012 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta".

6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 o del PM2,5.

Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5".

7. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5.

Il metodo di campionamento e di misurazione delle concentrazioni di massa totale ai fini della speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5",

Il metodo per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico nel PM2,5 è descritto nella pr EN 16909:2015;

Il metodo per la misurazione delle specie ioniche nel PM2,5 è descritto nella pr EN 16913:2015;

Per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico e per la misurazione delle specie ioniche nel PM10, si applicano, rispettivamente, il metodo descritto nella pr EN 16909:2015 e il metodo descritto nella pr EN 16913:2015, come adeguati da apposite determinazioni adottate dal gestore della rete sulla base di una verifica della compatibilità con il PM10 oppure, in assenza di tali determinazioni, il metodo descritto nell'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.

8. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo.

Il metodo di riferimento per il campionamento è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".

9. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nichel nell'aria ambiente.

Il metodo di riferimento per il campionamento è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 14902:2005 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione".

10. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente. e degli altri idrocarburi policiclici aromatici.

Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici è descritto nella norma UNI EN 12341:2014 "Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5" relativamente al campionamento del materiale particolato PM10.

Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene è descritto nella norma UNI EN 15549:2008 "Qualità dell'aria. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in aria ambiente". Il metodo di riferimento per la misurazione degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, è descritto nell'allegato II del decreto del Ministro dell'ambiente 5 maggio 2015.

11. Metodo di riferimento per la determinazione del mercurio nell'aria ambiente.

Il metodo di riferimento per la determinazione è descritto nella norma UNI EN 15852:2010 "Qualità dell'aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale".

12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.

Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 15841:2010 "Qualità dell'aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel nelle deposizioni atmosferiche".

13. Metodo di riferimento per la determinazione dei tassi di deposizione del mercurio.

Il metodo di riferimento per la determinazione è descritto nella norma UNI EN 15853:2010 “Qualità dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio”.

13-*bis*. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA.

Il metodo di riferimento per la misurazione è descritto nella norma UNI EN 15980:2011 “Qualità dell’aria - Determinazione della deposizione di massa di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j] fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]”.

14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall’adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti.

B. METODI EQUIVALENTI.

1. È ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purché gli strumenti che li applicano siano sottoposti, con esito favorevole, alle procedure previste dal paragrafo C finalizzate a dimostrare l’equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento, secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle “Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods” pubblicate dalla Commissione europea e nei successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee guida e secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati, per i metodi di misura automatici del materiale particolato PM10 e PM2.5, nella specifica tecnica CEN/TS 16450/2013 “Aria ambiente: Sistemi di misura automatici per la misura delle concentrazioni automatiche del materiale particolato PM10 o PM2,5”. Nell’ambito delle procedure previste dal paragrafo C, sono individuati, secondo tali linee guida e specifica tecnica, anche i casi in cui un metodo applicato da uno strumento presenta un rapporto costante con il metodo di riferimento ed è possibile applicare un fattore di correzione per rettificare i risultati del metodo in modo da renderli equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento.

2. Il Ministero dell’ambiente invia alla Commissione europea la documentazione relativa alle procedure espletate ai sensi del punto 1 in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un rapporto per verificare l’accettabilità delle dimostrazioni di equivalenza.

C. DIMOSTRAZIONE DELLA IDONEITÀ DEGLI STRUMENTI E RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DATI.

1. Gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria da utilizzare ai fini del presente decreto devono essere idonei all’applicazione dei metodi di riferimento o dei metodi equivalenti.

2. Ai fini previsti dal punto 1 deve essere dimostrato, attraverso le procedure previste dal punto 4, che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria soddisfano i requisiti prestazionali stabiliti dai metodi di riferimento.

3. In caso di strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria che applicano metodi diversi da quelli di riferimento, le procedure previste dal punto 4 sono finalizzate a dimostrare l’equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento secondo principi, metodologie e procedure di prova individuati nel paragrafo B.

4. La dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 é fornita nell’ambito delle procedure di approvazione disciplinate dall’art. 17, comma 5. Il decreto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera *b)*, disciplina anche il caso di approvazione previa acquisizione dei rapporti di prova rilasciati in altri Paesi dell’Unione europea, nel rispetto delle condizioni richieste dal punto 5.

5. Ai fini della dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria soddisfano quanto previsto dal punto 1, i soggetti responsabili delle procedure previste dal punto 4 accettano anche i rapporti delle prove rilasciati per l’approvazione dello strumento in altri Paesi dell’Unione europea, condotte da laboratori accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata su laboratori di prova e di taratura ai sensi dell’art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE), nella versione più aggiornata al momento dell’accreditamento, in relazione al pertinente metodo. Le procedure previste dal punto 4 assicurano la dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualità dell’aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 nelle condizioni ambientali e sito-specifiche del previsto utilizzo, anche se tali condizioni sono in tutto o in parte diverse da quelle in cui sono state effettuate le prove oggetto dei rapporti accettati; in tale ultimo caso è ammessa l’imposizione di prove supplementari.

6. Gli esiti delle procedure previste dal punto 4, espletate a partire dal 31 dicembre 2016, con i rapporti integrali di prova utilizzati e tutti i risultati delle prove prese in esame nell’ambito di tali procedure, inclusi i casi di dimostrazione di equivalenza del metodo applicato dallo strumento, sono trasmessi dai soggetti responsabili di tali procedure alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente ed alle autorità previste dall’art. 17 comma 5. Il Ministero provvede a pubblicare gli atti ed i documenti ricevuti sul proprio sito web.

D. STANDARDIZZAZIONE.

1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.»

**17A00999**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2016, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 47/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato 1 del predetto regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, da ultimo modificato con il regolamento delegato (UE) n. 791 del 27 aprile 2015 della Commissione, il quale, nel recare la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario destinato allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014/2020, azzerando l'annualità 2014 e ripartendola al 50% nelle due annualità successive 2015 e 2016, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEASR pari ad euro 10.444.380.767,00;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-regioni il 16 gennaio 2014 sulla proposta di riparto, tra i vari programmi di sviluppo rurale, degli stanziamenti provenienti dal FEASR per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la nota n. 0002095 del 25 gennaio 2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il quadro finanziario relativo alla programmazione 2014-2020 dei programmi di sviluppo rurale, distinto per regione, e comprensivo del finanziamento relativo al programma della Rete rurale nazionale ed al Programma nazionale, con l'evidenza della quota di cofinanziamento statale distinta per singola annualità, che complessivamente ammonta a 7.670.786.226,20 euro ed è a carico del predetto Fondo di rotazione;

Considerato che il predetto quadro finanziario prevede l'incremento del budget assegnato all'Italia derivante dalle risorse aggiuntive (pari a 14,67 milioni di euro) assegnate allo sviluppo rurale in base ai trasferimenti tra il primo e secondo pilastro (Regolamento delegato n. 1378 del 17 ottobre 2014) derivanti dalla riduzione del 5% dell'importo dei pagamenti diretti per le aziende che percepiscono un premio superiore a 150.000 euro (art. 11 del reg. UE 1307/2013);

Visto quanto disposto dagli articoli 20-22 del reg. UE n. 1303/2013, la ventilazione annuale è stata calcolata distinguendo per ciascuna annualità di spesa la quota destinata alla riserva di performance, che sarà assegnata mediante apposita decisione dal 2019 previa verifica da parte della Commissione europea del raggiungimento dei target intermedi fissati a livello di ciascuna priorità dei PSR;

Considerato che la predetta ventilazione annuale include sia un aggiustamento tecnico derivante dall'arrotondamento alle migliaia di euro delle singole annualità di impegno FEASR sia l'arrotondamento del tasso di cofinanziamento FEASR a due cifre decimali, che, mantenendo invariata l'assegnazione FEASR, determina una variazione in aumento della spesa pubblica complessiva e del conseguente cofinanziamento nazionale (Stato e regione) per un importo complessivo di 566.427 euro rispetto a quanto stabilito nell'accordo della Conferenza Stato-regioni n. 8/CSR del 16 gennaio 2014;

Viste le decisioni dei programmi di sviluppo rurale relative al periodo di programmazione 2014/2020, di cui all'allegata tabella A, con le quali sono stati approvati i piani finanziari di ciascun programma;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto con il decreto n. 7/2016 all'assegnazione dell'annualità 2015;

Considerato che, per i predetti programmi, occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2016, pari ad euro 1.540.922.061,48;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, di cui alla allegata tabella A, per il periodo di programmazione 2014/2020, relativo all'annualità 2016, ammonta complessivamente a euro 1.540.922.061,48, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa.

2. Le erogazioni sono effettuate agli organismi pagatori riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle dichiarazioni trimestrali inoltrate per il tramite di AGEA.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per i programmi di rispettiva competenza, nonché gli organismi pagatori riconosciuti, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 57*
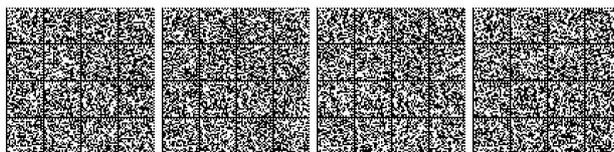
Tabella A

# PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020
# PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

**COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N. 183/1987**
**Annualità 2016**

Euro

| Programma | Decisioni UE | Quota Stato 2014-2020 | **Quota Stato 2016** |
|---|---|---|---|
| **Bolzano** | C(2015) 3528 del 26/05/2015 | 145.887.966,23 | **29.292.973,27** |
| **Emilia Romagna** | C(2015) 3530 del 26/05/2015 | 473.682.974,03 | **95.110.578,39** |
| **Friuli Venezia Giulia** | C(2015) 6589 del 24/09/2015 | 117.907.807,79 | **23.674.367,07** |
| **Lazio** | C(2015) 8079 del 17/11/2015 | 310.612.815,58 | **62.367.488,30** |
| **Liguria** | C(2015) 6870 del 06/10/2015 | 125.213.691,21 | **25.141.711,47** |
| **Lombardia** | C(2015) 4931 del 15/07/2015 | 460.928.372,73 | **92.549.915,34** |
| **Marche** | C(2015) 5345 del 28/07/2015 | 214.194.751,95 | **43.008.382,83** |
| **Piemonte** | C(2015) 7456 del 28/10/2015 | 435.210.487,01 | **87.386.030,69** |
| **Toscana** | C(2015) 3507 del 26/05/2015 | 382.966.761,04 | **76.895.992,73** |
| **Trento** | C(2015) 5377 del 03/08/2015 | 120.328.915,96 | **24.160.786,31** |
| **Umbria** | C(2015) 4156 del 12/06/2015 | 349.047.444,16 | **70.085.136,45** |
| **Valle d'Aosta** | C(2015) 7885 del 11/11/2015 | 55.230.849,35 | **11.089.630,61** |
| **Veneto** | C(2015) 3482 del 26/05/2015 | 471.549.050,65 | **94.681.905,58** |
| **Totale Regioni più sviluppate** | | 3.662.761.887,69 | **735.444.899,04** |
| **Abruzzo** | C(2015) 7994 del 13/11/2015 | 157.537.683,33 | **31.631.771,41** |
| **Molise** | C(2015) 4623 del 2/07/2015 | 76.610.625,00 | **15.382.986,24** |
| **Sardegna** | C(2015) 5893 del 19/08/2015 | 476.259.875,00 | **95.627.926,33** |
| **Totale Regioni in transizione** | | 710.408.183,33 | **142.642.683,98** |
| **Basilicata** | C(2015) 8259 del 20/11/2015 | 188.064.331,40 | **37.761.575,99** |
| **Calabria** | C(2015) 8314 del 20/11/2015 | 305.134.888,43 | **61.268.119,62** |
| **Campania** | C(2015) 8315 del 20/11/2015 | 507.724.838,84 | **101.945.869,91** |
| **Puglia** | C(2015) 8412 del 24/11/2015 | 452.874.094,22 | **90.932.611,75** |
| **Sicilia** | C(2015) 8403 del 24/11/2015 | 611.824.575,21 | **122.848.020,49** |
| **Totale Regioni meno sviluppate** | | 2.065.622.728,10 | **414.756.197,76** |
| | | | |
| **Totale Programmi Regionali** | | 6.438.792.799,12 | **1.292.843.780,78** |
| | | | |
| **Programma Nazionale** | C(2015) 8312 del 20/11/2015 | 1.177.000.000,00 | **236.330.027,12** |
| **Rete Rurale Nazionale** | C(2015) 3487 del 26/05/2015 | 54.993.427,08 | **11.748.253,58** |
| **Totale Programmi Nazionali** | | 1.231.993.427,08 | **248.078.280,70** |
| | | | |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | **7.670.786.226,20** | **1.540.922.061,48** |

**17A00881**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Rimodulazione del quadro finanziario del Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna.** (Decreto n. 48/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23, comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di Azione Coesione;

Visto il proprio decreto n. 2/2016 del 17 febbraio 2016 che ha rimodulato il quadro finanziario delle risorse assegnate in favore del Programma del Piano di Azione Coesione della Regione Sardegna;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di azione n. ALCT 6594 del 27 luglio 2016, conclusasi con esito positivo in data 10 agosto 2016, con la quale i componenti del Gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Sardegna, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della Regione basata su una diversa articolazione finanziaria delle linee di intervento;

Vista la nota n. ALCT 7182 del 31 agosto 2016 con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario degli interventi PAC a titolarità della Regione Sardegna a seguito della citata procedura scritta;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il quadro finanziario del Piano di azione coesione della Regione Sardegna viene rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Sardegna sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.
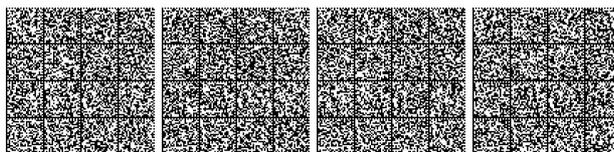
4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 2/2016 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 65*

ALLEGATO

| Programma | Linea di intervento | Nuova dotazione PAC per Linea di intervento |
|---|---|---|
| PAC Sardegna | Ferrovie | 67.392.389,89 |
| | Porti | 11.000.000,00 |
| | Grande viabilità stradale | 17.650.000,00 |
| | Servizi di cura | 21.381.304,25 |
| | Istruzione | 37.620.661,05 |
| | Misure anticicliche | 5.500.000,00 |
| | Salvaguardia | 129.706.603,75 |
| | Assistenza tecnica | 2.300.000,00 |
| | **Totale** | **292.550.958,94** |

**17A00882**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese.** (Decreto n. 49/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23, comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al Comitato interministeriale per la programmazione economica 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto n. 47/2013 del 7 agosto 2013 che ha stabilito in euro 344.500.000,00 le risorse da destinare al PAC «Nuove azioni e misure anticicliche» del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese;

Visto il proprio decreto n. 48/2013 del 7 agosto 2013 che ha stabilito in euro 50.000.000,00 le risorse da destinare al PAC «Autoimpiego e auto imprenditorialità» e in euro 664.000.000,00 le risorse da destinare al PAC «Imprese, domanda pubblica e promozione» del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1, commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Considerata l'ulteriore riduzione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013 (decisione UE C(2014) 9363 del 22 dicembre 2014), che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di euro 287.464.547,00, di cui euro 132.332.352,00 destinati ad interventi dei programmi PAC gestiti dal Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione territoriale n. ALCT-DPS 2754 del 3 aprile 2015 al Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese - con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014 che per gli anni 2015-2016-2017-2018 ammontano complessivamente a euro 122.829.713,00;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese - n. 68449 del 18 luglio 2016 con la quale la predetta amministrazione ha recepito la proposta di riprogrammazione e ha trasmesso il quadro degli interventi dei programmi PAC MISE-DGIAI, comprensivo della suddetta riprogrammazione per gli anni 2015-2016-2017-2018 e delle ulteriori risorse derivanti dalla citata riduzione del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e competitività» FESR;

Vista la nota n. AlCT 6681 del 29 luglio 2016, con la quale il presidente del gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese, già disposto con propri decreti n. 47/2013 e n. 48/2013 richiamati in premessa, è rideterminato in complessivi euro 1.068.002.639,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo pari a euro 122.829.713,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall'art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 190/2014 e versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 124 della medesima legge.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate ai programmi PAC a titolarità del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese - sulla base delle richieste presentate dal medesimo Ministero, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce i propri decreti n. 47/2013 e 48/2013 limitatamente alle assegnazioni disposte in favore dei programmi PAC a titolarità del Ministero dello sviluppo economico - D.G. per gli incentivi alle imprese - e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 64*

ALLEGATO

MISE DG IAI - RIDETERMINAZIONE PIANO DI AZIONE COESIONE - ANNI 2015 - 2016 - 2017 - 2018

| Amministrazione titolare | Programma | Linee di intervento | Nuova dotazione |
|---|---|---|---|
| MISE-DGIAI | PAC Autoimpiego e autoimprenditorialità | Autoimpiego e autoimprenditorialità | 49.658.881,00 |
| MISE-DGIAI | PAC Imprese, domanda pubblica e promozione | Promozione sviluppo e innovazione | 538.365.869,00 |
| | | Imprese | 120.000.000,00 |
| | | Assistenza tecnica | 18.000.000,00 |
| MISE-DGIAI | PAC Nuove azioni e misure anticicliche | Misure anticicliche | 303.000.000,00 |
| | | Nuove azioni | 38.977.889,00 |
| Totale | | | 1.068.002.639,00 |

17A00883

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Umbria.** (Decreto n. 50/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Considerata la riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo regionale 2007-2013 Umbria FESR (decisione C(2014) 6163 del 28 agosto 2014), che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di € 47.562.904,00;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede, anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC, le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2721 del 2 aprile 2015 alla Regione Umbria con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;

Visto il quadro finanziario del PAC Umbria rimodulato a fronte della nuova dotazione finanziaria derivante dalla suddetta riprogrammazione, trasmesso dalla Regione Umbria con nota n. 0197281 del 27 settembre 2016 al Gruppo di azione e approvato dallo stesso Gruppo nella riunione del 28 settembre 2016;

Vista la nota n. ALCT 9088 del 10 novembre 2016 con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione Umbria a seguito della citata procedura scritta;

Considerato che il suddetto piano finanziario tiene conto, quindi, sia della citata riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione del POR 2007-2013 Umbria FESR, pari a € 47.562.904,00, sia della riprogrammazione di cui alla sopra menzionata nota n. ALCT-DPS 2721, che ha riprogrammato secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, un importo pari ad € 18.148.556,00 per le finalità previste dall'art. 1, commi 122 e 123 della legge n. 190/2014;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Umbria, è stabilito in € 29.414.348,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo pari a € 18.148.556,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall'art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 190/2014 e versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 124 della medesima legge.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Umbria sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 63*

ALLEGATO

| Amministrazione responsabile della gestione | Linea di intervento | Importi attributi in euro |
|---|---|---|
| Regione Umbria | Salvaguardia | 19.878.587,49 |
| | Nuove azioni | 9.386.939,37 |
| | Ass. tecnica | 148.821,14 |
| | Totale | 29.414.348,00 |

**17A00884**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Piemonte.** (Decreto n. 51/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Considerata la riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo regionale 2007-2013 Piemonte FESR, (decisione C(2016) 78 dell'11 gennaio 2016) che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di € 31.650.000,00;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di Azione n. ALCT-7205 del 2 settembre 2016 e conclusasi con esito positivo in data 9 settembre 2016, relativa agli interventi del PAC Piemonte;

Vista la nota n. ALCT 7572 del 19 settembre 2016 con la quale il Presidente del Gruppo di Azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione Piemonte a seguito della citata procedura scritta;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Piemonte, è stabilito in € 31.650.000,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Piemonte sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 58*

ALLEGATO

| Amministrazione responsabile della gestione | Linea di intervento | Importi attributi in euro |
|---|---|---|
| Regione Piemonte | Salvaguardia | 31.650.000,00 |
| | Totale | 31.650.000,00 |

**17A00885**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata.** (Decreto n. 52/2016).

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO
### PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066, del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Considerata la riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo regionale 2007-2013 Basilicata FESR, (decisione C(2016) 3109 del 19 maggio 2016) che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di euro 150.437.274,02;

Visto il quadro finanziario degli interventi del PAC Basilicata trasmesso dalla Regione Basilicata con nota n. 145802 del 22 settembre 2016 al Gruppo di azione e approvato dallo stesso Gruppo nella riunione del 28 settembre 2016;

Vista la nota n. ALCT 9087 del 10 novembre 2016 con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario degli interventi PAC a titolarità della Regione Basilicata;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Basilicata, è stabilito in euro 150.437.274,02 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Basilicata sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 62*

ALLEGATO

| Amministrazione responsabile della gestione | Linea di intervento | Importi attribuiti in euro |
|---|---|---|
| Regione Basilicata | Salvaguardia | 117.155.512,97 |
| | Nuove Azioni | 28.768.732,83 |
| | Ass. tecnica | 4.513.028,22 |
| | Totale | 150.437.274,02 |

17A00886

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Puglia.** (Decreto n. 53/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066, del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3, prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Visto il proprio decreto n. 48/2013 del 7 agosto 2013 che ha stabilito complessivamente in euro 645.724.954,00 le risorse da destinare alle linee di intervento «Misure Anticicliche», «Salvaguardia» e «Nuove Azioni» del Piano di azione coesione della Regione Puglia;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2718 del 2 aprile 2015 alla Regione Puglia con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. 1, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;

Considerata la riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione dei Programmi operativi regionali 2007-2013 finanziati dal FESR e dal FSE a titolarità della Regione Puglia, che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo complessivo di euro 690.016.092,00;

Considerato che in attuazione dell'art. 1, commi 122 e 124 citati deve essere versato all'entrata del bilancio nell'anno 2016 l'importo di 1 miliardo di euro riveniente dalle riprogrammazioni dei programmi del Piano di azione coesione, tra cui quella riferibile al programma di azione e coesione a titolarità della Regione Puglia;

Vista la nota ALCT n. 10087 del 9 dicembre 2016 con la quale il Presidente del gruppo di azione ha invitato la Regione Puglia a trasmettere la documentazione necessaria per completare l'istruttoria ai fini della procedura di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del programma di azione coesione a titolarità della stessa regione;

Vista la nota. n. 165/4249 del 12 dicembre 2016 con la quale la Regione Puglia ha indicato le linee d'intervento del programma di azione coesione sulle quali effettuare le assegnazioni delle risorse rivenienti dalla riduzione del cofinanziamento, pari a euro 690.016.092,00, nonché le riduzioni, per l'anno 2016, pari a euro 112.627.271,18 e ha fatto riserva di trasmettere i documenti necessari a completare l'istruttoria relativa al programma di azione coesione;

Considerata pertanto la necessità di procedere alla riprogrammazione e al versamento delle risorse rivenienti dal programma di azione della Regione Puglia, nel rispetto delle scadenze definite dall'art. 1, commi 122 e 124 della legge n. 190/2014, nelle more della comunicazione da parte della medesima regione degli elementi occorrenti per completamento della suddetta istruttoria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Puglia, già disposto con il proprio decreto n. 48/2013 richiamato in premessa, è rideterminato in euro 1.223.113.775,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo pari a euro 112.627.271,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall'art. 1, commi 122 - 123 della legge n. 190/2014 e versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 124, della medesima legge.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Puglia sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto. n. 48/2013 limitatamente alle assegnazioni disposte in favore del programma PAC a titolarità della Regione Puglia e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 61*

ALLEGATO

*Regione Puglia - Rideterminazione Piano di Azione Coesione - anno 2016*

| Programma | Linea di intervento | Nuova dotazione PAC per Linee di intervento |
|---|---|---|
| PAC Puglia | Misure anticicliche | 89.181.601,98 |
| | Salvaguardia | 881.677.088,37 |
| | Nuove azioni | 252.255.084,65 |
| | Totale | 1.223.113.775,00 |

**17A00887**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Calabria.** (Decreto n. 54/2016).

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007–2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2714 del 2 aprile 2015 alla Regione Calabria con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;

Visto il proprio decreto n. 1/2016 del 17 febbraio 2016 con il quale sono state assegnate, in favore delle linee di intervento del programma del Piano di azione coesione della Regione Calabria risorse complessive pari ad euro 914.749.095,73 al netto di euro 17.134.612,19 attribuiti alla parziale copertura della riprogrammazione delle risorse a titolarità della Regione Calabria prevista per l'annualità 2016 di cui alla citata nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2714 del 2 aprile 2015;

Considerata la riduzione del cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione a seguito della riprogrammazione del Programma operativo regionale 2007-2013 Calabria FSE, che ha aderito al Piano di azione coesione per l'importo di euro 116.983.331,06;

Considerato che in attuazione dell'art. 1 comma 122 e 124 citati deve essere versato all'entrata del bilancio nell'anno 2016 l'importo di 1 miliardo di euro riveniente dalle riprogrammazioni dei programmi del piano di azione coesione tra cui quella riferibile al programma di azione e coesione della Regione Calabria;

Vista la nota ALCT n. 10086 del 9 dicembre 2016 con la quale il presidente del Gruppo di azione ha invitato la Regione Calabria a trasmettere la documentazione necessaria per completare l'istruttoria ai fini della procedura di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del programma di azione coesione a titolarità della stessa regione;

Vista la nota n. 376800 del 15 dicembre 2016 con la quale la Regione Calabria ha indicato le linee d'intervento del programma di azione coesione sulle quali effettuare le assegnazioni delle risorse rivenienti dalla riduzione del cofinanziamento, pari a euro 116.983.331,06, nonché le riduzioni, per gli anni 2016 (residuo), 2017 e parzialmente 2018 pari a euro 244.134.268,44 e ha fatto riserva di trasmettere i documenti necessari a completare l'istruttoria relativa al programma di azione coesione;

Considerata pertanto la necessità di procedere alla riprogrammazione e al versamento delle risorse rivenienti dal programma di azione della Regione Calabria, nel rispetto delle scadenze definite dall'art. 1, comma 122 e 124 della legge 190/2014, nelle more della comunicazione da parte della medesima regione degli elementi occorrenti per il completamento della suddetta istruttoria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Calabria, già disposto con il proprio decreto n. 1/2016 richiamato in premessa, è rideterminato in euro 787.598.158,35 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo pari a euro 244.134.268,44 è attribuito in favore delle finalità previste dall'art. 1, commi 122 – 123 della legge n. 190/2014 e versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 124 della medesima legge.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Calabria sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto. n. 1/2016 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 60*

ALLEGATO

Regione Calabria - Rideterminazione Piano di Azione Coesione

| Programma | Linea di intervento | Nuova dotazione PAC per Linea di intervento |
|---|---|---|
| Pac Calabria | Misure Anticicliche | 303.412.812,28 |
| | Salvaguardia | 421.821.614,47 |
| | Nuove Azioni | 62.363.731,60 |
| | Totale | 787.598.158,35 |

17A00888
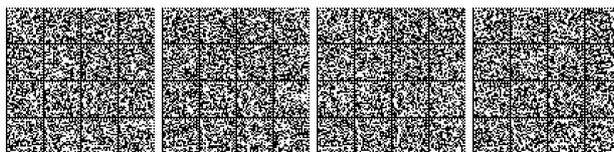
DECRETO 22 dicembre 2016.

**Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Azione Coesione della Regione Campania.** (Decreto n. 55/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le Regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007–2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 99/2013, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» il quale, all'art. 4, comma 3 prevede anche sulla base degli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure PAC le rimodulazioni delle risorse destinate alle medesime misure PAC;

Vista la nota del Dipartimento per le politiche di coesione n. 8328 del 5 settembre 2014, con la quale è stato comunicato alle Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi PAC che la mancata alimentazione del sistema unitario di monitoraggio, entro il 30 settembre 2014, con i dati relativi agli impegni e ai pagamenti degli interventi del PAC, avrebbe comportato la riprogrammazione di una parte delle risorse assegnate alle linee di intervento prive di dati risultanti a sistema;

Visto l'art. 1 commi 122 e 123 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che assegna al finanziamento degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato l'importo complessivo di 3,5 miliardi di euro a valere sulle risorse già destinate ad interventi PAC che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, risultavano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014, da rendere funzionalmente disponibili nella misura di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e di 500 milioni per l'annualità 2018;

Visto, altresì, il comma 124 del medesimo art. 1 della legge n. 190/2014, il quale prevede che le risorse di cui al suddetto comma 122 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e restino acquisite all'erario;

Vista la nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2715 del 2 aprile 2015 alla Regione Campania con la quale sono state individuate le risorse oggetto della riprogrammazione secondo le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 e ai sensi dell'art. l, commi 122 e 123, della predetta legge n. 190/2014;
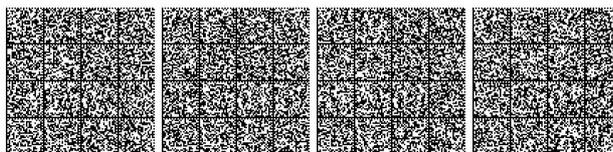
Visto il proprio decreto n. 24/2016 del 27 maggio 2016, con il quale sono state assegnate, in favore delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, risorse pari complessivamente ad euro 1.288.850.000,00 al netto delle risorse oggetto della riprogrammazione, per l'anno 2015 di cui alla citata nota dell'Agenzia per la coesione n. ALCT-DPS 2715 del 2 aprile 2015;

Considerato che in attuazione dell'art. 1 comma 122 e 124 deve essere versato all'entrata del bilancio nell'anno 2016 l'importo di 1 miliardo di euro riveniente dalle riprogrammazioni dei programmi del piano di azione coesione tra cui quella riferibile al programma di azione e coesione a titolarità della Regione Campania, per l'importo di euro 68.682.518,00;

Vista la nota n. ALCT del 10085 del 9 dicembre 2016 con la quale il presidente del Gruppo di azione ha invitato la Regione Campania a trasmettere la documentazione necessaria per completare l'istruttoria ai fini della procedura di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del programma di azione coesione a titolarità della stessa regione;

Vista la nota. n. 34561 del 14 dicembre 2016 con la quale la Regione Campania ha indicato le linee d'intervento del programma di azione coesione sulle quali effettuare le riduzioni, pari a euro 68.682.518,00;

Considerata pertanto la necessità procedere alla riprogrammazione e al versamento delle risorse rivenienti dal programma di azione della Regione Campania, nel rispetto delle scadenze definite dall'art. 1, comma 122 e 124 della legge 190/2014, nelle more della comunicazione da parte della medesima regione degli elementi occorrenti per completamento della suddetta istruttoria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 in favore degli interventi del Piano di azione coesione della Regione Campania, già disposto con il proprio decreto n. 24/2016 richiamato in premessa, è rideterminato in euro 1.220.167.482,00 come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. L'importo pari a euro 68.682.518,00 è attribuito in favore delle finalità previste dall'art. 1, commi 122 – 123 della legge n. 190/2014 e versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 124 della medesima legge.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Campania sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007–2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto. n. 24/2016 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 59*

ALLEGATO

Regione Campania -
Rideterminazione Piano di Azione Coesione - Anno 2016

| Programma | Linea di intervento | Nuova dotazione PAC per Linee di intervento |
|---|---|---|
| PAC Campania | Acquisto materiale rotabile | 100.000.000,00 |
| | Misure Anticicliche | 316.815.420,31 |
| | Nuove Azioni | 324.643.620,00 |
| | Salvaguardia | 478.708.441,69 |
| | Totale | 1.220.167.482,00 |

17A00889

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life 14 CCM/IT/000905 - «Recovery of degradated coniferous Forests for environmental sustainability Restoration and climate change Mitigation» - FoResMit - di cui al regolamento CE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 56/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE14 CCM/IT/000905 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulata il 20 luglio 2015 tra la Commissione europea il Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia (CREA-ABP), Beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati la Città metropolitana di Firenze - PROVIFI, il '*Department of Forestry and Management of Environment and Natural Resources*', *Democritus University of Trace*, *Greece* - DUTH, il '*Decentralized Administration of Macedonia & Trace*', *Xanti Forest Directorate*, *Greece* - DAMT, il cui costo complessivo è pari a 1.480.568,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0007174 del 23 marzo 2016, che quantifica in 632.661,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha durata di 48 mesi a partire dal 1° settembre 2015;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0022200 del 14 settembre 2016, che trasmette la comunicazione del Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia (CREA-ABP) in cui si dichiara che il FORM finanziario (FORM *FC)* riportato nel *grant agreement* presenta un errore nella ripartizione del contributo richiesto all'Unione europea tra i vari beneficiari, e, che tale errore è stato comunicato all'organo comunitario di gestione dei progetti Life (EASME) con protocollo ref. Easme.b.3.1(2016)4265607.

Considerando che la correzione di tale errore non ha necessitato la modifica del *grant agreement* in quanto riguarda esclusivamente la ripartizione del contributo europeo tra i beneficiari del progetto e la cifra è inferiore al limite del 20% previsto per le modifiche al *grant agreement*. Il valore complessivo del contributo richiesto all'Unione europea è rimasto invariato.

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0007174 del 23 marzo 2016, che, a fronte di contributi comunitari pari a 380.946,00 euro, quantifica un fabbisogno finanziario statale di 251.715,00 euro, pari al 39,76 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + n. LIFE14 CCM/IT/000905 «*Recovery of degradated coniferous Forests for environmental sustainability Restoration and climate change Mitigation*», – FoResMit – che ha durata di 48 mesi, approvato dalla

Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 251.715,00 euro al Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia (CREA-ABP).

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo in favore dell'apposita contabilità speciale, se già attivata, ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero vigilante.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 88*

**17A00890**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale del progetto Life + n. Life 15 CCA/IT/000089 - «Adaption of forest management to climate variability: an ecological approach» - LIFE AFORCLIMATE - di cui al regolamento CE n. 1293/2013, ai sensi della legge n. 183/1987.** (Decreto n. 57/2016).

## L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1293/2013, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE +) e che prevede obiettivi specifici nell'ambito delle tre componenti: LIFE + Natura e biodiversità; LIFE + Politica e governanza ambientali; LIFE + Informazione e comunicazione ed abroga il regolamento CE n. 614/2007;

Vista la convenzione di sovvenzione n. LIFE15 CCA/IT/000089 per la realizzazione di un apposito progetto, stipulata il 13 giugno 2016 tra la Commissione europea il Centro di ricerca per la selvicoltura di Arezzo (CREA-SEL), beneficiario incaricato del coordinamento, che prevede tra i beneficiari associati il D.R.E.AM Italia società cooperativa agricolo forestale, la Compagnia delle Foreste S.r.l., La Regione Siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, l'Università di Palermo - Dipartimento scienze agrarie e forestali, la Regione Molise, l'Unione montana dei Comuni del Mugello e l'Università degli studi del Molise, il cui costo complessivo è pari a 2.386.250,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE + ed in parte con risorse nazionali;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0022025 del 12 settembre 2016, che quantifica in 745.927,00 euro il totale delle spese ammissibili di propria competenza, relative al suddetto progetto, che ha durata di 70 mesi a partire dal 1° settembre 2016;

Vista la medesima nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0022025 del 12 settembre 2016, che, a fronte di contributi comunitari pari a 456.027,00 euro, quantifica un fabbisogno finanziario statale di 289.900,00 euro, pari al 38,86 per cento del costo totale ammissibile della suddetta quota del progetto approvato;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE + n. Life 15 CCA/IT/000089 - «Adaption of forest management to climate variability: an ecological approach» - LIFE AFORCLIMATE - che ha durata di 70 mesi, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE + di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 289.900,00 euro al Centro di ricerca per la selvicoltura di Arezzo (CREA-SEL).

2. Le erogazioni, a valere sulle quote di cofinanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento dell'importo in favore dell'apposita contabilità speciale, se già attivata, ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero vigilante.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 104*

**17A00891**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2015 e 2016.** (Decreto n. 58/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 ed il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri target intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1155/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 711/2014 della Commissione europea del 14 luglio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 3781 dell'11 giugno 2014 che, nel recare, all'allegato 1, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo di programmazione 2014/2020, assegna all'Italia un ammontare complessivo di risorse FEAMP pari ad euro 537.262.559,00;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in Italia adottato con decisione della Commissione europea n. 8021 final del 29 ottobre 2014;

Visti i commi 240 e 241 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) i quali, nel recare la disciplina dei criteri di cofinanziamento dei programmi europei 2014-2020, prevedono che, nei programmi operativi a titolarità delle regioni e delle provincie

autonome, il 70% per cento della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, e che la restante quota fa carico ai bilanci delle regioni e province autonome, mentre per gli interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione;

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 con la quale è stato approvato il «Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 537.262.559,00 (di cui euro 32.235.754,00 a titolo di riserva di efficacia) e un corrispondente contributo nazionale pari, complessivamente, ad euro 440.845.123,00 (di cui euro 26.395.614,00 a titolo di riserva di efficacia);

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 17 dicembre 2015 - repertorio atti n. 224/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del Programma operativo FEAMP 2014-2020 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'Assistenza tecnica, con la previsione della misura del 32,88% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 67,12% a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 9 giugno 2016 - repertorio atti n. 102/CSR, sull'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014/2020;

Considerato che, sulla base di tale intesa, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con nota n. 16686 del 12 ottobre 2016, ha trasmesso apposita tabella con l'evidenza dell'importo complessivo del contributo nazionale, a carico del Fondo di rotazione, sia al lordo che al netto della riserva di efficacia, ammontante, rispettivamente, per l'annualità 2015 ad euro 97.930.316,00 (lordo r. e.) e ad euro 92.090.761,00 (netto r. e.), e per l'annualità 2016 ad euro 49.726.373,00 (lordo r. e.) e ad euro 46.761.205,00 (netto r. e.), nonché la ripartizione, per annualità e per priorità di tali importi;

Considerata la necessità di assicurare, per il suddetto programma operativo, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione, al netto della riserva di efficacia, per le annualità 2015 e 2016;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 per le annualità 2015 e 2016 ammonta complessivamente ad euro 92.090.761,00 per l'annualità 2015 ed euro 46.761.205,00 per l'annualità 2016, al netto della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 richiamati in premessa.

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 92*

**17A00892**

---

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i progetti «GAINN4CORE», «GAINN4MOS» e «STM» di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) nell'ambito della programmazione finanziaria del Connecting Europe Facility Transport (CEF Transport), di cui al regolamento UE n. 1316/2013.** (Decreto n. 59/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione - d'intesa con le amministrazioni competenti - della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il Connecting Europe Facility (CEF) e stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la concessione di un'assistenza finanziaria dell'Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti infrastrutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e di sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visti i Grant Agreement, di cui alla tabella allegata, relativi a n. 3 progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), sottoscritti tra la Commissione europea - Innovation and Networks Executive Agency (INEA) ed i coordinatori dei progetti nell'ambito della programmazione del CEF-Transport;

Considerato che tra i beneficiari dei progetti è previsto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che usufruisce dei contributi europei della programmazione finanziaria del Connecting Europe Facility Transport (CEF Transport), di cui al citato regolamento UE n. 1316/2013, per l'importo complessivo di euro 14.482.928,50 a fronte di un costo complessivo di euro 36.741.857,00;

Vista la nota n. 36830 del 4 ottobre 2016 con la quale il citato Ministero, tenuto conto delle azioni strategiche di propria competenza, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'importo di euro 3.083.000,00 a parziale copertura dell'onere nazionale;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del Tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a parziale copertura dell'onere nazionale per i progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) di cui alla tabella allegata, ammonta complessivamente ad euro 3.083.000,00, come specificato nella tabella medesima che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni del predetto importo vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, l'Amministrazione titolare degli interventi medesimi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 93*
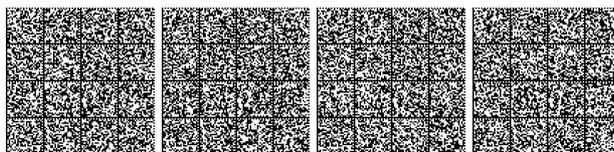
ALLEGATO

PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NEL SETTORE DELLE RETI DEI TRASPORT TRANSEUROPEE (TEN-T) 2014-2020

*Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987*

| Progetto | Grant Agreement | Costo totale di competenza MIT | Quota finanziamento UE | Quota cofinanziamento nazionale (L. 183/1987) |
|---|---|---|---|---|
| GAINN 4 CORE Action n. 2014-IT-TM-0450-S | INEA/CEF/TRAN/ M2014/1037730 del 02.12.2015 | 20.896.857,00 | 6.560.428,50 | 1.800.000,00 |
| Sustainable LNG Operations for Ports and Shipping - Innovative Pilot Actions (GAINN 4 *MOS)* Action n. 2014-EU-TM-0698-M | INEA/CEF/TRAN/ M2014/1034112 del 04.12.2015 | 9.945.000,00 | 4.972.500,00 | 689.000,00 |
| STM STM Validation Project Action n. 2014-EU-TM-0206-S | INEA/CEF/TRAN/ M2014/1034312 del 03.12.2015 | 5.900.000,00 | 2.950.000,00 | 594.000,00 |
| Totale | | 36.741.857,00 | 14.482.928,50 | 3.083.000,00 |

**17A00893**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 dell'azione «HOME/2015/AMIF/AG/RDPP/NA/01 - Regional Development and Protection Programme (RDPP) for North Africa» nell'ambito delle azioni dell'Unione di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 516/2014 istitutivo del Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.** (Decreto n. 60/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;

Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede il finanziamento di azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti obiettivi generali e specifici come definiti dall'art. 3;

Visto il Grant Agreement HOME/2015/AMIF/AG/RDPP/NA/01, sottoscritto in data 11 luglio 2016 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per l'azione «Regional Development and Protection Programme (RDPP) for North Africa»;

Considerato che detta azione, concernente interventi di protezione e di sviluppo regionale nel Nord Africa, prevede un plafond di euro 11.108.627,90, di cui euro 9.997.627,90 assicurati dall'Unione europea ed euro 640.000,00 assicurati da Norvegia e Repubblica Ceca;

Vista la nota n. 14232 del 16 settembre 2016, con la quale il suddetto Ministero richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento nazionale previsto a carico dello Stato membro ammontante ad euro 471.000,00;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'azione «HOME/2015/AMIF/AG/RDPP/NA/01 - Regional Development and Protection Programme (RDPP) for North Africa» finanziata dal Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020, ammonta ad euro 471.000,00.

2. Le erogazioni del predetto importo vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'interno.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine degli interventi il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 94*

**17A00894**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Contributo «Liability Mechanism» e contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma di cooperazione interregionale ESPON 2020 che beneficia del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, annualità 2016.** (Decreto n. 61/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241, 243 dell'art. 1 della legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa, tra l'altro, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 958 del 12 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il Programma ESPON 2020 che beneficia del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020;

Considerato che in base al piano finanziario di parte italiana, trasmesso dall'Agenzia per la coesione territoriale con la nota ALCT 2143 del 2 marzo 2016, il contributo dell'Italia al «Liability Mechanism ESPON GECT» è pari ad euro 46.947,00, da versare in rate annuali di euro 7.825,00 ciascuna dal 2015 al 2020 e che il contributo al Programma per l'intero periodo ammonta ad euro 440.674,00, da versare in quote annuali di euro 62.953,00 ciascuna dal 2014 al 2020;

Considerato che con il decreto direttoriale Igrue n. 20/2016 del 27 maggio 2016 sono state già assicurate le annualità 2014 e 2015 del Programma a titolo sia di contributo «Liability Mechanism» sia di contributo nazionale e che, pertanto, occorre assicurare a medesimo titolo l'annualità 2016, pari complessivamente ad euro 70.778,00;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016:

Decreta:

1. Il contributo nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'annualità 2016 del programma di cooperazione interregionale ESPON 2020, che beneficia del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione territoriale europea 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 70.778,00, a titolo di contributo al «Liability Mechanism ESPON GECT» e di contributo nazionale al Programma.

2. Il predetto importo è erogato in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capo delegazione e punto di contatto nazionale del Programma.

3. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 95*

**17A00895**

---

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma europeo Erasmus+ - Comparto Università per l'anno accademico 2014/2015.** (Decreto n. 62/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che ha istituito il nuovo programma dell'Unione «Erasmus +» per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

Vista la decisione C(2013)8193 del 27 novembre 2013 che adotta il piano di lavoro annuale 2014 per l'attuazione del programma Erasmus+;

Visto l'accordo n. 2014-0034 del 19 agosto 2014 e successiva modifica n. EAC-2014-0034/001 del 10 novembre 2014, tra la Commissione europea e l'INDIRE (Agenzia nazionale per la gestione delle misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione del programma Erasmus+), concernente la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari relativi al programma Erasmus+ ;

Visti gli accordi finanziari decentrati tra l'Agenzia nazionale e le istituzioni universitarie che per il finanziamento della mobilità degli studenti all'estero ai fini di tirocinio riconoscono contributi comunitari per un ammontare di euro 5.815.355,00;

Vista la nota n. 4896 del 25 febbraio 2016, integrata dalla nota n. 24053 del 17 ottobre 2016 e da ultimo modificata dalla nota n. 28573 del 1° dicembre 2016 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentando l'indisponibilità di risorse nel proprio stato di previsione, ha richiesto a fronte dei suddetti contributi comunitari, pari ad euro 5.815.355, il cofinanziamento nazionale di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per finanziare le medesime azioni relative all'anno accademico 2014/2015;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016:

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale della mobilità degli studenti all'estero ai fini di tirocinio ricompresa nel programma comunitario Erasmus+ per il comparto università, per l'anno accademico 2014/2015, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 5.815.355,00 così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 96*

ALLEGATO

| **Programma europeo Erasmus+ Anno Accademico 2014/2015<br>Fondo di Rotazione *ex lege* n.183/87** | |
|---|---|
| **Istituzioni Beneficiarie del settore Universitario** | **Importi** |
| Università Politecnica delle Marche di Ancona | 92.365,00 |
| Politecnico di Bari | 21.840,00 |
| Università degli Studi del Sannio di Benevento | 8.190,00 |
| Università degli Studi di Bergamo | 32.760,00 |
| Alma Mater Studiorum Università di Bologna | 247.975,00 |
| Università degli Studi di Brescia | 38.675,00 |
| Università degli Studi di Cagliari | 156.520,00 |
| Università degli Studi di Camerino | 36.400,00 |
| Università degli Studi del Molise | 9.100,00 |
| Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale | 43.680,00 |
| Universitò degli Studi di Catania | 25.025,00 |
| Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro | 10.010,00 |
| Università degli Studi "G.d'Annunzio" di Chieti | 8.190,00 |
| Università degli Studi della Calabria | 347.620,00 |
| Università degli Studi di Ferrara | 79.625,00 |
| Università degli Studi di Firenze | 204.295,00 |
| Università degli Studi di Foggia | 136.045,00 |
| Università degli Studi di Genova | 217.035,00 |
| Università degli Studi dell'Aquila | 94.185,00 |
| Università del Salento | 60.515,00 |
| IMT Alti Studi di Lucca | 4.550,00 |
| Università degli Studi di Macerata | 67.795,00 |
| Università degli Studi di Messina | 31.850,00 |
| Università degli Studi di Milano | 96.915,00 |
| Politecnico di Milano | 64.155,00 |
| Università degli Studi di Milano-Bicocca | 43.225,00 |
| Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | 71.890,00 |
| Università degli Studi di Napoli Federico II | 141.050,00 |
| Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" | 169.715,00 |
| Università degli Studi di Napoli "Parthenope" | 1.820,00 |
| Seconda Università degli Studi di Napoli | 19.565,00 |
| Università degli Studi di Padova | 362.180,00 |
| Università degli Studi di Palermo | 76.895,00 |
| Università degli Studi di Parma | 53.690,00 |
| Università degli Studi di Pavia | 36.400,00 |
| Istituto Universitario di Studi superiori di Pavia | 16.380,00 |
| Università degli Studi di Perugia | 146.510,00 |
| Università per Stranieri di Perugia | 26.845,00 |
| Università di Pisa | 309.855,00 |
| Scuola Normale Superiore di Pisa | 13.650,00 |
| Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa | 85.995,00 |
| Università degli Studi della Basilicata di Potenza | 17.290,00 |

| | |
|---|---:|
| Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria | 88.725,00 |
| Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 262.990,00 |
| Università degli Studi di Roma "Torvergata" | 295.295,00 |
| Università degli Studi di Roma "Foro Italico" | 2.730,00 |
| Università degli Studi di Salerno | 40.040,00 |
| Università degli studi di Sassari | 344.435,00 |
| Università degli Studi di Siena | 101.920,00 |
| Università per Stranieri di Siena | 17.745,00 |
| Università degli Studi di Teramo | 19.565,00 |
| Università degli Studi di Torino | 97.370,00 |
| Politecnico di Torino | 88.725,00 |
| Università degli Studi di Trento | 31.395,00 |
| Università degli Studi di Trieste | 49.140,00 |
| Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste | 8.190,00 |
| Università degli Studi di Udine | 219.765,00 |
| Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" | 21.385,00 |
| Università degli Studi dell'Insubria di Varese | 38.675,00 |
| Università Cà Foscari di Venezia | 136.955,00 |
| Università IUAV di Venezia | 144.690,00 |
| Università degli Studi del Piemonte Orientale "A.Avogadro" di Vercelli | 17.745,00 |
| Università degli Studi di Verona | 20.930,00 |
| Università degli Studi della Tuscia di Viterbo | 38.675,00 |
| **TOTALE** | **5.815.355,00** |
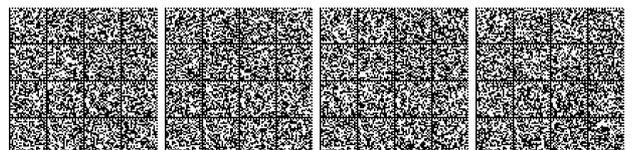
**17A00896**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 del programma europeo Erasmus+ - Comparto AFAM per l'anno accademico 2014/2015.** (Decreto n. 63/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che ha istituito il nuovo programma dell'Unione «Erasmus +» per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

Vista la decisione C(2013)8193 del 27 novembre 2013 che adotta il piano di lavoro annuale 2014 per l'attuazione del programma Erasmus+;

Visto l'accordo n. 2014-0034 del 19 agosto 2014 e successiva modifica n. EAC-2014-0034/001 del 10 novembre 2014, tra la Commissione europea e l'INDIRE (Agenzia nazionale per la gestione delle misure relative all'istruzione, compresa l'università, e la formazione del programma Erasmus+), concernente la gestione e l'erogazione dei fondi comunitari relativi al programma Erasmus+ ;

Visti gli accordi finanziari decentrati tra l'Agenzia nazionale e le istituzioni del comparto Alta formazione artistica e musicale (AFAM) che per il finanziamento di specifiche azioni riconoscono contributi comunitari per un ammontare di euro 2.317.725,00;

Vista la nota n. 4907 del 25 febbraio 2016, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentando l'indisponibilità di risorse nel proprio stato di previsione, ha richiesto a fronte dei suddetti contributi comunitari, pari ad euro 2.317.725,00, il cofinanziamento nazionale di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, per finanziare le medesime azioni relative all'anno accademico 2014/2015 e la nota n. 24050 del 17 ottobre 2016 con la quale lo stesso dicastero, a completamento della citata richiesta, ha trasmesso la documentazione finanziaria integrativa;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale delle azioni ricomprese nel programma comunitario Erasmus+ per il comparto AFAM, per l'anno accademico 2014/2015, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari complessivamente ad euro 2.317.725,00 così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le erogazioni vengono effettuate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate, di norma tramite procedura telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, titolare dell'intervento, responsabile di tutti i controlli istruttori propedeutici alle erogazioni medesime.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 97*

ALLEGATO

| **Programma europeo Erasmus+ Anno Accademico 2014/2015<br>Fondo di Rotazione *ex lege* n.183/87** | |
|---|---|
| **Istituzioni Beneficiarie del settore AFAM** | **Importi** |
| Conservatorio Statale di Musica "A. Buzzola" di Adria | 16.013,00 |
| Istituto Superiore di Studi musicali "A. Toscanini" di Agrigento | 3.765,00 |
| Conservatorio di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria | 8.651,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "D. Cimarosa" di Avellino | 7.619,00 |
| Accademia di Belle Arti di Bari | 45.892,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento | 14.639,00 |
| Istituto Superiore di Studi musicali "Gaetano Donizetti" di Bergamo | 6.285,00 |
| Accademia di Belle Arti di Bologna | 99.644,00 |
| Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna | 20.746,00 |
| Conservatorio di Musica "C. Monteverdi" di Bolzano | 9.487,00 |
| Conservatorio di Musica "L. Marenzio" di Brescia | 21.961,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "G.Pierluigi da Palestrina" di Cagliari | 29.810,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "L.Perosi" di Campobasso | 17.257,00 |
| Accademia di Belle Arti di Carrara | 40.055,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "A. Steffani" di Castelfranco Veneto | 11.521,00 |
| Accademia di Belle Arti di Catania | 28.290,00 |
| Istituto Musicale "V. Bellini" -Istituto Sup. di Studi Musicali di Catania | 6.826,00 |
| Conservatorio di Musica "B.Maderna" di Cesena | 11.210,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "G.Verdi" di Como | 23.128,00 |
| Conservatorio di Musica "S.Giacomantonio" di Cosenza | 57.476,00 |
| Ist. Sup. di Studi Musicali - Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo | 22.707,00 |
| Istitituto Sup. per le Industrie Artistiche di Faenza | 19.993,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo | 21.414,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "G. Frescobaldi" di Ferrara | 18.110,00 |
| Accademia di Belle Arti di Firenze | 32.320,00 |
| Conservatorio di Musica "L. Cherubini" di Firenze | 19.214,00 |
| Istituto Sup. per le Industrie Artistiche di Firenze | 26.395,00 |
| Accademia di Belle Arti di Foggia | 15.835,00 |
| Conservatorio di Musica "U.Giordano" di Foggia | 16.314,00 |
| Accademia di Belle Arti di Frosinone | 12.974,00 |
| Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone | 238.851,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "N.Paganini" di Genova | 8.160,00 |
| Accademia di Belle Arti di L'Aquila | 60.331,00 |
| Conservatorio di Musica "A. Casella" di L'Aquila | 21.497,00 |
| Conservatorio di Musica "O. Respighi" di Latina | 16.403,00 |
| Accademia di Belle Arti di Lecce | 25.524,00 |
| Istituto Superiore di Studi Musicali "P.Mascagni" di Livorno | 8.300,00 |
| Accademia di Belle Arti di Macerata | 74.834,00 |
| Conservatorio di Musica "L.Campiani" di Mantova | 11.191,00 |
| Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera | 10.888,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "A. Corelli" di Messina | 82.975,00 |

| | |
|---|---:|
| Accademia di Belle Arti "Brera" di Milano | 191.343,00 |
| Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano | 42.556,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "N. Rota" di Monopoli | 56.301,00 |
| Accademia di Belle Arti di Napoli | 30.821,00 |
| Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli | 7.240,00 |
| Conservatorio di Musica "G. Cantelli" di Novara | 13.568,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "C.Pollini" di Padova | 20.365,00 |
| Accademia di Belle Arti di Palermo | 55.137,00 |
| Conservatorio di Musica "V.Bellini" di Palermo | 16.170,00 |
| Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma | 22.850,00 |
| Istituto Superiore di Studi Musicali "F. Vittadini" di Pavia | 3.190,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "G.Rossini" di Pesaro | 15.757,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara | 8.576,00 |
| Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza | 4.587,00 |
| Istituto Superiore Di Studi Musicali "Giuseppe Verdi" di Ravenna | 4.755,00 |
| Conservatorio di Musica "F.Cilea" di Reggio Calabria | 7.549,00 |
| Accademia di Belle Arti di Roma | 62.073,00 |
| Accademia Nazionale di Danza di Roma | 42.050,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" di Roma | 27.499,00 |
| Istituto Superiore Industrie Artistiche di Roma | 11.915,00 |
| Accademia nazionale di Danza d'Arte drammatica "Silvio d'Amico" di Roma | 14.007,00 |
| Conservatorio di Musica "F.Venezze" di Rovigo | 22.434,00 |
| Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno | 56.449,00 |
| Conservatorio di Musica "L. Canepa" di Sassari | 7.561,00 |
| Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" di Siena | 8.930,00 |
| Istituto Sup. di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni | 7.324,00 |
| Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino | 45.198,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi" di Torino | 8.288,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "A. Scontrino" di Trapani | 12.410,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "F.A. Bonporti" di Trento | 18.730,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "G.Tartini" di Trieste | 66.784,00 |
| Conservatorio Statale di Musica "J. Tomadini" di Udine | 27.083,00 |
| Accademia di Belle Arti di Urbino | 16.608,00 |
| Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Urbino | 5.145,00 |
| Accademia di Belle Arti di Venezia | 51.159,00 |
| Conservatorio di Musica "B. Marcello" di Venezia | 10.567,00 |
| Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" di Verona | 30.860,00 |
| Conservatorio di Musica "F.Torrefranca" di Vibo Valentia | 5.717,00 |
| Conservatorio di Musica "A.Pedrollo" di Vicenza | 13.664,00 |
| **TOTALE** | **2.317.725,00** |

**17A00897**

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom - anno 2015.** (Decreto n. 64/2016).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000 concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale «Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime Amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi»;

Visto il regolamento del Consiglio (EURATOM) n. 1314/2013 del 16 dicembre 2013 concernente il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) a complemento del programma quadro Horizon 2020 per la ricerca e l'innovazione;

Visto il Grant Agreement n. 633053 del 12 settembre 2014 relativo alle linee di attività - *Work Package* - dell'azione «Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium – EUROfusion» che prevede tra i beneficiari l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Vista la nota Eurofusion – Programme Manager Office TD/ag-16115 del 18 ottobre 2016 attestante che le attività di *Complementary Research* espletate da ENEA, destinate ad integrare le attività dei *Work Package*, sono finanziate da risorse nazionali e sono incluse nell'*EUROfusion programme*;

Considerato che nell'anno 2015 le attività di parte ENEA nel settore dell'energia da fusione di cui ai *Work Package* e alle *Complementary Research* hanno comportato un costo complessivo di euro 31.455.510,00;

Considerato che per detti interventi i contributi europei ammontano ad euro 4.722.271,00 e la partecipazione finanziaria nazionale è prevista in euro 26.733.239,00;

Vista la nota n. 0032319 del 17 novembre 2016 con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per la copertura della quota nazionale del programma Euratom di competenza ENEA, per l'anno 2015;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione del 20 dicembre 2016;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 delle attività dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il programma Euratom, anno 2015, è pari ad euro 26.733.239,00.

2. Il Fondo di rotazione procede al trasferimento del suddetto importo di euro 26.733.239,00 in favore dell'apposita contabilità speciale, se già attivata, ovvero ad effettuare i pagamenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare - in qualità di amministrazione vigilante dell'intervento.

3. Il citato Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione della corrispondente quota nazionale già erogata.

5. Al termine dell'intervento il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

*L'Ispettore generale capo:* DI NUZZO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2017*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 98*

**17A00898**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 novembre 2016.

**Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.** (Decreto n. 936/2016).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 4, della legge n. 338/2000 il quale prevede che «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla medesima legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali»;

Visti gli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6»;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, di costituzione della Commissione, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338, «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Visto il parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, espresso il 6 settembre 2016;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 29 settembre 2016 (rep. atti n. 188/CSR) sullo schema di decreto ministeriale recante: «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Recepite le proposte di modifica presentate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella richiamata seduta del 29 settembre 2016 (rep. atti n. 188/CSR);

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle Università italiane, espresso il 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl), sullo schema di decreto ministeriale recante: «Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Recepite le proposte di modifica presentate dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane, nella richiamata seduta del 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl).

Decreta:

### Art. 1.

*Oggetto del decreto*

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.

### Art. 2.

*Standard minimi dimensionali e qualitativi*

1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Essi costituiscono i
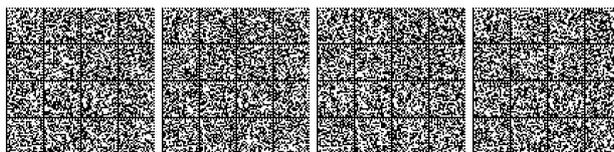
requisiti minimi necessari ai fini dell'ammissione al cofinanziamento previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, secondo quanto di seguito previsto e in base alle disposizioni di cui al decreto ministeriale ex art. 1, comma 3, della medesima legge n. 338/2000, recante procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie.

2. È possibile la redazione di progetti che si discostino entro il limite del 15% rispetto agli standard di superficie riportati in allegato A, ove ciò non contrasti con normative regionali nell'ambito del settore urbanistico ed edilizio ed esclusivamente nel caso di edifici esistenti e di aree funzionali di servizio (AF2, AF3 e AF4) e di accesso e distribuzione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 novembre 2016

*Il Ministro:* GIANNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016*
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4619*

ALLEGATO *A*

*1. Finalità.*

Gli alloggi e le residenze universitarie devono garantire allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella città sede di università, tali da agevolare la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo di studio, sia per quanto attiene alle funzioni residenziali e alle funzioni di supporto correlate, sia per quanto attiene alle funzioni di supporto alla didattica e alla ricerca e alle attività culturali e ricreative.

Il servizio abitativo deve favorire inoltre l'integrazione sociale e culturale degli studenti nella vita cittadina.

A questo scopo le presenti norme forniscono i criteri qualitativi di funzionalità urbanistica ed edilizia e definiscono gli indici di dimensionamento delle residenze per studenti.

*2. Definizioni.*

Per una corretta interpretazione e applicazione del presente decreto si definiscono:

residenze per studenti o residenza studentesca, l'edificio o il complesso di edifici destinati alle funzioni di residenza per studenti universitari e relativi servizi, a prescindere dalla particolare tipologia in base alla quale possono essere realizzate, altrimenti definite con la locuzione «alloggi e residenze per studenti» nel decreto ministeriale di cui il presente documento costituisce parte integrante;

area funzionale, il raggruppamento di funzioni, con finalizzazione specifica, che si esplicano in una o più unità ambientali destinate allo svolgimento di attività connesse alle principali funzioni svolte;

unità ambientale, lo spazio definito in relazione a determinati modelli di comportamento dell'utenza destinata ad accogliere un'attività o un raggruppamento di attività compatibili spazialmente e temporalmente.

*3. Tipologie di alloggi e residenze per studenti.*

Il modello organizzativo secondo cui strutturare gli alloggi e le residenze per studenti universitari può essere liberamente definito dal soggetto proponente.

A titolo esemplificativo di seguito vengono indicate le tipologie più diffuse:

1. ad albergo. L'organizzazione spaziale è generalmente impostata su corridoi sui quali si affacciano le camere singole (preferenziale) o doppie. Questo tipo è realizzabile preferibilmente con bagno di pertinenza. Al fine di ridurre i costi della struttura sono ammesse soluzioni nelle quali un bagno di pertinenza sia condivisibile da due stanze. I servizi residenziali collettivi sono concentrati in zone definite e separate dalle camere dei residenti;

2. a minialloggi. Prevede l'alloggiamento degli studenti in veri e propri appartamenti di piccole dimensioni raggruppati intorno a zone di distribuzione. Ogni appartamento, destinato preferibilmente ad uno o due utenti, è autonomo in quanto dotato di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno. Gli spazi comuni dell'intero complesso sono molto ridotti e riferiti a servizi essenziali;

3. a nuclei integrati. È costituita da un numero variabile di camere, preferibilmente singole, in grado di ospitare generalmente da 3 a 8 studenti, che fanno riferimento per alcune funzioni (preparazione pasti, pranzo e soggiorno, ecc.) ad ambiti spaziali riservati, dando luogo a nuclei separati d'utenza;

4. misti. Soluzione nella quale sono compresenti diversi tipi distributivi.

La residenza deve inoltre essere in grado di ospitare differenti tipi di utenti (studenti, borsisti, studenti sposati, etc.), al fine di garantire ed incentivare i processi di socializzazione e integrazione.

*4. Le funzioni delle residenze per studenti.*

Nelle residenze per studenti deve essere garantita la compresenza delle funzioni residenziali e dei servizi correlati, in modo tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità, e precisamente nelle residenze per studenti devono essere previste le seguenti aree funzionali:

AF1, Residenza, comprende le funzioni residenziali per gli studenti;

AF2, Servizi culturali e didattici, comprende le funzioni di studio, ricerca, documentazione, lettura, riunione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo anche al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF3, Servizi ricreativi, comprende le funzioni di tempo libero finalizzate allo svago, alla formazione culturale non istituzionale, alla cultura fisica, alla conoscenza interpersonale e socializzazione, ecc., che lo studente compie in forma individuale o di gruppo al di fuori del proprio ambito residenziale privato o semiprivato;

AF4, Servizi di supporto, gestionali e amministrativi, comprende le funzioni che supportano la funzione residenziale dello studente e le funzioni esercitate dal personale di gestione in ordine al corretto funzionamento della struttura residenziale;

accesso e distribuzione, comprende le funzioni di accesso, di accoglienza, di incontro e di scambio tra gli studenti e le funzioni di collegamento spaziale tra aree funzionali e all'interno di queste;

parcheggio integrato dei mezzi in uso agli utenti e servizi tecnologici, comprende spazi di parcheggio auto/moto/biciclette e mezzi di mobilità urbana individuale per persone con disabilità fisiche o sensoriali e la dotazione di vani tecnici e servizi tecnologici in genere, tra i quali punti di ricarica per i mezzi a propulsione elettrica.

Nelle residenze per studenti può essere prevista la funzione residenziale (AF1) per il dirigente del servizio abitativo studentesco (alloggio per il direttore) e/o per il custode della struttura (alloggio per il custode).

*5. Criteri generali relativi ai requisiti degli interventi di edilizia residenziale per studenti.*

Nella progettazione e realizzazione degli interventi di edilizia residenziale studentesca devono essere rispettati i criteri relativi ai seguenti requisiti.

5.1. Compatibilità ambientale:

i nuovi edifici devono tener conto dei principi di salvaguardia ambientale, anche in assenza di indicazioni negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. Tali principi dovranno essere rispettati, quando possibile, anche negli interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti;

lo studio di fattibilità deve prevedere in proposito una esauriente caratterizzazione del sito (in funzione del clima, disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, disponibilità di luce naturale, ecc.) e dei fattori ambientali che possono essere influenzati dall'intervento, in modo da orientare l'intervento stesso al loro rispetto (aria, bilancio idrico e ciclo dell'acqua, suolo e sottosuolo, ecosistemi e paesaggio, aspetti storico tipologici);

devono inoltre essere adottate soluzioni atte a limitare i consumi di energia, regolando il funzionamento dei sistemi energetici utilizzati, ricorrendo quando possibile a fonti energetiche rinnovabili, intervenendo sulla regolazione e il miglioramento del microclima locale;

nelle nuove costruzioni devono essere adottate soluzioni atte a ridurre il consumo di acqua potabile, con l'adozione di soluzioni e sistemi impiantistici integrati che favoriscano anche il risparmio energetico, unitamente all'incentivo per il riutilizzo delle risorse idriche, opportunamente depurate per la riduzione del carico inquinante nell'ambiente;

nelle nuove costruzioni devono essere utilizzati materiali a basso impatto ambientale, orientati possibilmente nell'ottica del riciclo e del riutilizzo.

5.2. Integrazione con la città e i servizi:

nel caso di nuove costruzioni e di recupero o ristrutturazione di edifici esistenti da adibire a residenza per studenti, l'intervento deve essere integrato nel contesto cittadino in cui è previsto al fine di costituire un *continuum* nel tessuto sociale e dei servizi;

le destinazioni urbanistiche e le localizzazioni relative all'edilizia residenziale studentesca devono discendere dallo studio di fattori relativi al contesto fisico-ambientale, sociale, storico, urbano dell'intervento, nonché dalla valutazione della disponibilità fondiaria o dalla consistenza, funzionalità, adeguatezza di edifici esistenti utilizzabili. La valutazione di questi fattori deve far parte dello studio di fattibilità;

il servizio abitativo deve essere dislocato in modo da poter usufruire dei necessari servizi complementari alla funzione residenziale e alle funzioni connesse alle attività di tempo libero degli studenti. La dislocazione delle residenze per studenti deve tener conto della facile raggiungibilità delle sedi universitarie e dei servizi che possono maggiormente interessare la popolazione studentesca. A tal fine devono essere considerate le distanze percorribili a piedi o in bicicletta e la vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico cittadino.

5.3. Compresenza dei livelli di individualità e socialità nella fruizione:

la residenza per studenti deve rispondere alla duplice esigenza degli studenti di individualità e di socialità attraverso una adeguata previsione e ripartizione di spazi a carattere privato e semi-privato, e spazi a carattere collettivo e semi-collettivo;

per quanto riguarda la funzione residenziale devono essere garantiti sia ambiti individuali di studio e riposo che ambiti collettivi di socializzazione per il gruppo ristretto dei coabitanti;

per quanto riguarda i servizi devono essere previsti ambiti collettivi di svolgimento delle attività comuni di tipo socializzante in cui siano presenti i diversi livelli di appropriazione e fruizione dello spazio sia da parte del piccolo gruppo che del gruppo di maggiori dimensioni;

a tal fine è necessario agire sulla distribuzione e morfologia degli spazi e sulla disposizione dell'arredo e delle attrezzature. Lo spazio di connettivo può essere utilizzato per creare quelle opportunità di incontro e socializzazione sia nell'ambito residenziale che in quello dei servizi.

5.4. Integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali:

tanto nel caso di nuove costruzioni che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, recupero o ristrutturazione degli edifici esistenti, la residenza per studenti deve prevedere l'integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali. Per le nuove costruzioni dovranno essere previsti adeguati cablaggi di rete, finalizzati alla distribuzione interna della connettività dati agli utenti (internet) e a consentire una gestione moderna ed efficiente dei servizi della residenza, anche in ottica «IoT» (*Internet of Things*);

l'edificio deve essere progettato e realizzato per l'attuazione della integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali secondo concetti quali: rete, comunità, uso individuale e diffuso delle risorse tecnologiche;

l'applicazione delle nuove tecnologie deve essere condotta coinvolgendo il contesto di intervento. Ciò comporta una valutazione delle disponibilità tecnologiche e delle eventuali strategie di integrazione e decentramento. Negli ambienti comuni utilizzati dalla collettività studentesca interna ed esterna devono essere adottati adeguati accorgimenti per garantire la corretta gestione e protezione delle attrezzature.

5.5. Orientamento ambientale:

la residenza per studenti deve consentire una fruizione autonoma da parte di tutti gli studenti e degli utenti esterni; a tal fine ogni ambito funzionale e le diverse unità ambientali devono essere facilmente riconoscibili, negli spazi di distribuzione devono essere previsti accorgimenti specifici per facilitare l'orientamento, tenuto conto delle esigenze di tutti gli utenti, in rapporto alle capacità fisiche, sensoriali e percettive. Le soluzioni da adottare sono da valutare in rapporto alla organizzazione degli spazi prevista nel progetto.

In particolare:

devono essere chiaramente distinguibili i punti di accesso alle parti residenziali e alle parti di servizio e devono essere entrambe facilmente raggiungibili senza interferenze;

negli edifici multipiano, dall'atrio di ingresso si devono poter raggiungere con immediatezza scale e ascensori e comunque il connettivo verticale deve essere efficacemente segnalato fin dall'ingresso.

5.6. Manutenzione e gestione:

la residenza per studenti deve rispondere a requisiti di massima manutenibilità, durabilità e sostituibilità dei materiali e componenti e di controllabilità nel tempo delle prestazioni, in un'ottica di ottimizzazione del costo globale dell'intervento. Le tecnologie adottate devono tener conto delle possibili dinamiche di obsolescenza e degrado; le soluzioni tecniche e i relativi dettagli costruttivi devono essere progettati in relazione alla qualità nel tempo. L'edificio e i suoi sottosistemi devono assicurare la controllabilità e la facilità degli interventi manutentivi;

nel caso di nuove costruzioni la definizione del quadro esigenziale e dei requisiti relativi alla gestione e manutenzione deve privilegiare un approccio fondato sulla programmazione e progettazione dell'obsolescenza dell'edificio, da cui derivare la programmazione della manutenzione. Nel caso di interventi sull'esistente la programmazione delle attività manutentive discende dalla diagnosi e valutazione della consistenza tecnica e funzionale dell'edificio e dal progetto di riqualificazione e recupero.

*6. Criteri relativi al dimensionamento funzionale ed edilizio generale.*

Ai fini del dimensionamento funzionale ed edilizio generale devono essere rispettate le condizioni specificate nei punti che seguono.

6.1. Funzioni residenziali (AF1):

6.1.1. la superficie netta da adibire alle funzioni residenziali deve essere uguale o superiore a 12,5 m2/p.a. (posto alloggio) per la camera singola (incluso il servizio igienico) o 9,5 m2/p.a. per la camera doppia (incluso il servizio igienico);

6.1.2. per gli utenti con disabilità fisiche o sensoriali deve essere riservato un numero di posti alloggio ≥ 5% del numero di posti alloggio totali. In tal caso la superficie a posto alloggio deve essere incrementata almeno del 10%.

6.2. Funzioni di servizio (AF2+AF3+AF4):

6.2.1. la superficie netta da adibire alle funzioni di servizio a posto alloggio deve essere ≥ 5,0 m2/p.a. per tutte le tipologie, ridotto ≥ 3,0 m2/p.a. solo nel caso di tipologia a nuclei integrati, e dovrà comprendere i Servizi culturali e didattici (AF2), i Servizi ricreativi (AF3) ed i Servizi di supporto (AF4);

6.2.2. nell'ambito dello standard di superficie destinato alle funzioni di servizio, deve essere garantita una superficie minima di 2,0 m2/p.a. per i Servizi culturali e didattici (AF2) e per i Servizi ricreativi (AF3). La restante quota di superficie destinata ai servizi può essere utilizzata in funzione delle esigenze e priorità definite da ciascun programma d'intervento;

6.2.3. nell'ambito delle funzioni di servizio le unità ambientali sala/e studio e aula/e riunioni, dotate di wi-fi, devono essere sempre presenti.

*7. Requisiti delle unità ambientali.*

7.1. Area funzionale residenza (AF1).

I requisiti dimensionali minimi di superficie netta sono i seguenti:

camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 11,0 m2;

camera doppia (due posti letto, posto studio) ≥ 16,0 m2. Non sono ammesse camere con più di due posti alloggio;

servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, ≥ 3,0 m2;

nel caso di zona preparazione e consumazione pasti interna alla camera si prevede un aumento della superficie della stessa di almeno 1,0 m2.

Per i posti alloggio sprovvisti di zona preparazione e consumazione pasti (angolo cottura) devono essere previsti uno o più spazi di preparazione e consumazione pasti (cucine collettive), inclusi i relativi spazi di servizio, dimensionati e strutturati, nel numero e nella tipologia, in funzione delle esigenze e necessità definite da ciascun programma d'intervento. Tale disposizione può non essere rispettata nel caso in cui sia disponibile un adeguato servizio di ristorazione all'interno e/o nei pressi della residenza.

Le superfici degli spazi di preparazione e consumazione pasti, siano essi strutturati nella forma di «cucine collettive» (esterne agli alloggi) e/o di "mensa interna alla struttura" (inclusi i locali accessori), saranno computate come aree funzionali di servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).

7.2. Area funzionale servizi culturali e didattici (AF2).

L'AF2 si articola nelle seguenti unità ambientali:

sala/e studio;

aula/e riunioni.

La sala studio deve consentire lo svolgimento dell'attività secondo le modalità previste dalla tipologia di studi e con l'attrezzatura adeguata.

L'aula riunioni deve consentire sia le riunioni tra gli studenti ai fini di studio e culturali che le lezioni o seminari a carattere didattico. L'arredo deve essere flessibile in modo tale da rendere possibile i diversi tipi di utilizzo.

L'AF2 può, inoltre, comprendere anche una o più dalle seguenti unità ambientali:

biblioteca (deposito e consultazione), inclusi i vani di servizio connessi;

sala conferenze, inclusi i vani di servizio connessi;

auditorium, inclusi i vani di servizio connessi.

7.3. Area funzionale servizi ricreativi (AF3).

L'AF3 può essere articolata nelle seguenti unità ambientali:

emeroteca;

sala/e video;

sala/e musica;

spazio/i internet;

sala/e giochi;

palestra-fitness, inclusi eventuali locali accessori (spogliatoi, depositi, servizi igienici, etc.).

L'emeroteca è un locale o uno spazio dedicato, adeguatamente attrezzato, nel quale è possibile consultare quotidiani, settimanali e riviste italiane e/o straniere.

La sala video deve consentire di assistere ai programmi televisivi o alla proiezione di registrazioni video.

La sala musica deve consentire l'ascolto di brani musicali in forma collettiva.

Lo spazio internet è costituito da una serie di postazioni attrezzate con personal computer e dotate di connessione alla rete internet.

La sala giochi deve consentire lo svolgimento di attività ludiche secondo le varie tipologie di gioco previste e con l'attrezzatura adeguata. Nella sala giochi si deve prevedere anche la possibilità di effettuare feste tra gli studenti.

La palestra-fitness, compresi eventuali locali accessori connessi alla sua funzionalità (depositi, spogliatoi, servizi igienici, etc.), deve consentire lo svolgimento di attività per l'esercizio fisico con attrezzi e senza di tipo individuale o collettivo e deve essere attrezzata in funzione del tipo di attività fisica prevista, garantendo una fruibilità degli spazi e attrezzature adeguate anche alle persone con disabilità fisiche o sensoriali. Possono essere previsti spogliatoi e servizi igienici in numero commisurato all'utenza esterna prevista a discrezione dell'operatore e in accordo con le norme sanitarie locali.

7.4. Area funzionale servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4).

L'AF4 può essere articolata nelle seguenti unità ambientali:

lavanderia/stireria;

parcheggio biciclette e mezzi di mobilità urbana individuale per persone con disabilità fisica o sensoriale;

guardaroba;

depositi per biancheria e prodotti di pulizia;

magazzino;

spazi funzionali all'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti: per la dislocazione, la raccolta e lo smistamento dei contenitori materiali da avviare al riciclo; per la predisposizione di attività di recupero e riuso (libri, attrezzature, oggettistica e altro);

ufficio e spazi analoghi destinati alla conduzione gestionale;

spogliatoi per il personale;

mensa/self service e locali accessori (spogliatoi, depositi, etc.);

spazi di preparazione e consumazione pasti;

caffetteria-bar;

minimarket.

La lavanderia-stireria deve consentire il lavaggio degli indumenti personali degli studenti residenti con macchine lavatrici e la successiva asciugatura e stiratura.

Il parcheggio biciclette deve consentire il ricovero delle biciclette degli studenti residenti.

Il guardaroba deve consentire il deposito di bagagli o effetti personali degli studenti durante i prolungati periodi di assenza.

I depositi per biancheria e prodotti di pulizia devono consentire la custodia e il ricambio della biancheria per il numero dei posti alloggio previsti.

Il magazzino deve consentire il deposito di materiale e attrezzatura per la manutenzione della residenza e dei servizi e l'effettuazione di piccole operazioni di manutenzione sulle attrezzature della struttura.

7.5. Funzioni di accesso e distribuzione:

la superficie da attribuire agli spazi di accesso e distribuzione deve essere ≤35% del totale della superficie netta degli spazi per la residenza e per i servizi, ad eccezione che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente;

l'insieme delle funzioni di Accesso e distribuzione si articola nei seguenti spazi:

ingresso;

percorsi;

servizi igienici generali.

L'ingresso deve consentire non solo l'accesso alla struttura, ma anche lo svolgimento di attività di incontro, scambio e socializzazione tra gli studenti. Nella zona ingresso può essere collocata la zona di ricevimento presidiata dal portiere e può essere allocato lo spazio per la lettura dei quotidiani (emeroteca). Lo spazio di ingresso deve, inoltre, prevedere zone per l'affissione di informazioni per e dagli studenti. Ove l'ingresso assuma caratteristica di spazio di relazione la relativa superficie può considerarsi parte dell'area AF3.

I percorsi consentono la funzione di collegamento tra unità ambientali e possono consentire anche lo svolgimento di attività accessorie o complementari alle funzioni residenziali e di servizio, come spazi per l'attesa e la sosta, per il relax e per lo scambio e la socializzazione degli studenti residenti e non, e come tali devono garantire adeguate condizioni di illuminazione e aerazione preferibilmente naturali. Ove i percorsi presentino allargamenti o aree riservate per le suddette funzioni di scambio, le relative superfici possono eventualmente considerarsi accessorie alle aree funzionali entro le quali sono collocate.

In prossimità degli spazi a carattere collettivo e dei nuclei di residenza devono essere previsti servizi igienici generali fruibili sia dagli ospiti interni sia da quelli esterni; un servizio igienico ad ogni piano deve essere accessibile alle persone con disabilità fisica o sensoriale.

7.6. Funzioni di parcheggio auto e servizi tecnologici.

L'insieme delle funzioni di parcheggio integrato e servizi tecnologici si articola nei seguenti spazi:

spazi di parcheggio auto/moto/biciclette e mezzi di mobilità urbana individuale per persone con disabilità fisiche o sensoriali;

vani tecnici e servizi tecnologici in funzione di complessità e tipologia degli impianti.

Può, inoltre, prevedersi un'adeguata dotazione di punti di ricarica per i mezzi a propulsione elettrica con sistemi di imputazione dei costi.

**17A00426**
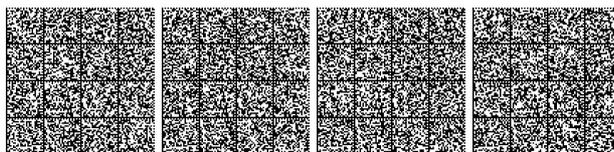
DECRETO 29 novembre 2016.

**Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie.** (Decreto n. 937/2016).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246 (registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012, registro n. 14, foglio n. 241) recante «Approvazione del piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000»;

Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha disposto l'affidamento da parte del Ministero alla CDP della gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla «convenzione tipo» approvata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la convenzione approvata con D.I. MIUR/MEF del 27 settembre 2005 (registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 367) con la quale, a seguito della emanazione del I bando di cui alla legge n. 338/2000 e del piano triennale degli interventi ammessi al cofinanziamento, in data 30 giugno 2005 il Ministero e la CDP hanno stipulato la convenzione tipo prevista dal citato art. 17, legge n. 3/2003 ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al I bando e previsti dalla sopra richiamata normativa;

Visto l'atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 16 gennaio 2009, n. 1 (registrato dalla Corte dei conti il 27 aprile 2009, registro n. 1, foglio n. 310) che in data 26 giugno 2008, a seguito della emanazione del II bando di cui alla legge n. 338/2000 ed in vista dell'emanazione dei piani triennali degli interventi ammessi al cofinanziamento, il Ministero e la CDP hanno stipulato ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al II bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Visto il secondo atto aggiuntivo alla citata convenzione del 30 giugno 2005, approvato con D.I. MIUR/MEF del 23 dicembre 2013, n. 1062 (registrato dalla Corte dei conti il 27 febbraio 2014, foglio n. 483) che in data 20 settembre 2013, a seguito della emanazione del III bando di cui alla legge n. 338/2000 e relativo decreto di piano triennale, il Ministero e la CDP hanno stipulato ed avente ad oggetto l'attività di gestione dei fondi destinati al III bando e previsti dalla normativa di cui alle precedenti premesse;

Tenuto conto che, fermo restando il contenuto della convenzione 30 giugno 2005 in essere tra il Ministero e la CDP, questi ultimi dovranno procedere, successivamente alla emanazione del presente bando, alla stipula di un nuovo atto aggiuntivo al fine di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse stanziate per il IV bando di cui alla legge n. 338/2000;

Visto il comma 5, dell'art. 1, della citata legge n. 338/2000, che ha previsto l'istituzione di una Commissione, poi costituita con decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 117, e successivamente rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 21 luglio 2015, n. 504, per l'individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere all'istruttoria e alla ripartizione dei fondi;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6» e, in particolare, gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 «Linee generali di indirizzo della programmazione delle università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati»;

Visto l'art. 10, commi 3 e 10-*bis*, del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47 «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015», convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18 «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella *C*;

Visti i protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione fra il Governo della Repubblica italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, con il quale è stato istituito il «Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti»;
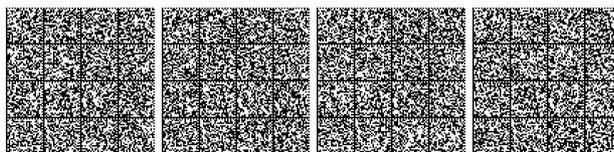
Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, n. 976, e, in particolare, l'art. 1 relativo alla mobilità internazionale degli studenti;

Visto l'obiettivo strategico relativo al numero dei laureati con un periodo di mobilità definito nel comunicato ministeriale di Lovanio (2009), con il quale i Ministri dello spazio europeo dell'istruzione superiore si impegnano ad assicurare entro il 2020 che il 20% dei laureati abbia avuto un'esperienza di mobilità internazionale durante gli studi;

Visto il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 19, comma 10-*bis*, il quale stabilisce che i beni immobili dello Stato per i quali non sussiste la possibilità di utilizzare nei modi previsti dai commi da 1 a 10 del medesimo art. 19 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» e, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 «Norme sul diritto agli studi universitari»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 novembre 2016, prot. n. 936, standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 29 settembre 2016 (rep. atti n. 187/CSR), sullo schema di decreto ministeriale recante: «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Recepite le proposte di modifica presentate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella richiamata seduta del 29 settembre 2016 (rep. atti n. 187/CSR);

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, espresso il 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl), sullo schema di decreto ministeriale recante: «Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Recepite le proposte di modifica presentate dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, nella richiamata seduta del 22 settembre 2016 (nota prot. n. 2850/P/gl);

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338, le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.

Art. 2.

*Soggetti eleggibili al cofinanziamento*

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

*a)* le regioni;

*b)* gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario;

*c)* gli organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica;

*d)* le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

*e)* le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;

*f)* le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;

*g)* i collegi universitari legalmente riconosciuti;

*h)* le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

*i)* le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;

*j)* le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.

2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere *h)*, *i)*, *j)* del comma 1 del presente articolo devono essere validamente documentati, a pena di esclusione dal cofinanziamento, mediante presentazione di copia dello statuto.

Art. 3.

*Tipologie degli interventi e delle spese ammissibili*

1. Sono ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 1 del presente decreto:

*A*1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;

*A*2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie;

*B)* gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie;

*C)* l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *h)*, *i)*, *j)* di edifici già adibiti a tale funzione.

2. Sono cofinanziabili:

*i)* per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera *A*1) e *B)* le spese per l'acquisto delle aree e/o degli immobili oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori necessarie alla realizzazione dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie;

*ii)* per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera *A*2) le spese per l'esecuzione dei lavori e relative forniture;

*iii)* per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, lettera *C)* le spese per l'acquisto dell'immobile oggetto dell'intervento, nonché le spese per l'acquisto di arredi e di attrezzature finalizzate all'erogazione dei servizi offerti dalle residenze universitarie.

3. Le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri di urbanizzazione, ecc.) sono escluse dal cofinanziamento. Le spese per gli imprevisti inserite nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale dei lavori e forniture di cui è richiesto il cofinanziamento e i relativi importi sono utilizzabili, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento rispetto all'importo contrattuale.

4. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, adeguatamente documentate.

5. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, devono essere appaltati ai sensi della vigente normativa con procedure ad evidenza pubblica, non possono derogare a tale vincolo anche se la realizzazione dei lavori viene affidata in data antecedente a quella di pubblicazione dei piani di cui all'art. 7 del presente decreto.

6. Gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. In sede di gara deve essere comunque esplicitato l'importo dei lavori.

7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già terminati alla data di pubblicazione del presente decreto e quelli per i quali alla stessa data sia già stata pubblicata la gara per l'affidamento dei lavori. Il cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *C)* del presente decreto, è consentito solo se alla data di pubblicazione del presente decreto non sia stato stipulato l'atto di acquisto del bene.

Art. 4.

*Destinazione degli interventi*

1. Le strutture residenziali universitarie realizzate con il cofinanziamento di cui al presente decreto sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Pertanto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, per gli interventi cofinanziati vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, in percentuale non inferiore al sessanta per cento del totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *j)*, a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a pena di revoca del cofinanziamento.

2. È facoltà dell'operatore di consentire l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e per attività culturali e ricreative anche a studenti universitari non residenti nella struttura.

3. La Scuola Normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania, l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino, nonché i collegi universitari legalmente riconosciuti, le scuole superiori istituite dalle università e le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale di cui all'art. 17, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse, ovvero sulla base dei criteri stabiliti nel bando di ammissione.

Art. 5.

*Presentazione delle richieste di cofinanziamento*

1. La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione indicata nel presente articolo, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta

giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, secondo le modalità indicate dal presente articolo presso il seguente indirizzo: Cassa depositi e prestiti S.p.a., via Goito n. 4 - 00185 Roma. I plichi contenenti la richiesta e, a corredo, la documentazione completa di cui al presente articolo, devono essere spediti per raccomandata, ovvero consegnati tramite corriere oppure brevi manu, in busta chiusa riportante la seguente dicitura «Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. EPNT - Gestione Fondi MIUR - via Goito n. 4 - 00185 Roma - IV bando legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non aprire».

Al fine del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di accettazione dell'ufficio Poste Italiane di spedizione. Qualora la spedizione sia effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio Poste Italiane, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, farà fede la data di ricevimento alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. A tal fine, le modalità di consegna presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. sono quelle indicate su apposito comunicato che sarà pubblicato sulla pagina web http://edifin.miur.it

2. Le richieste di cofinanziamento degli interventi sono formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorità. Tale modello, con le note per la compilazione, è adottato con separato decreto ministeriale, e reso disponibile presso la pagina web dedicata http://edifin.miur.it. L'invio on-line del modello informatizzato debitamente compilato, da effettuarsi con la chiusura della procedura da parte dell'operatore, deve anch'esso avvenire entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Con la chiusura-invio del modello informatizzato il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf del modello stesso, che dovrà essere stampato, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e trasmesso, secondo le modalità e tempi indicati al comma 1, unitamente alla documentazione a corredo di cui ai commi che seguono.

4. Una copia del medesimo modello sottoscritto, di cui al comma precedente, la relazione tecnico-illustrativa di cui al comma 5, lettera *b)* e la documentazione progettuale di cui al comma 6 su supporto informatico, devono essere trasmessi, entro gli stessi termini di cui al comma 1, alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali conseguentemente dovranno inviare, sempre presso Cassa depositi e prestiti S.p.a., via Goito n. 4 - 00185 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di cui al comma 1 del presente articolo, al fine della valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione, sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente.

5. Di seguito è specificata la documentazione a corredo della richiesta di cofinanziamento di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione ministeriale, da presentarsi, a pena di esclusione, secondo le modalità e termini di cui al precedente comma 1:

(a) per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *h)*, *i)*, *j)* del presente decreto, la documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria;

(b) la relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto;

(c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera *a)* del presente decreto;

(d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera *d)* del presente decreto;

(e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;

(f) il quadro economico;

(g) la relazione e la documentazione attestante l'effettiva rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella località di realizzazione;

(h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera *c)* del presente decreto;

(i) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilità di esproprio.

6. A corredo della richiesta di cofinanziamento deve essere altresì trasmesso, sempre con la medesima modalità e tempistica di cui al comma 1, anche il progetto su supporto informatico protetto.

7. La documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punti *d)*, *h)*, può essere sostituita da autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del presente decreto. Ove lo ritenga opportuno, la Commissione può chiedere la relativa documentazione.

8. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente decreto la documentazione di cui al comma 5 del presente articolo, punto *g)* dovrà essere corredata dalla delibera dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

## Art. 6.

### *Valutazione e individuazione degli interventi cofinanziabili*

1. La Commissione, verificato il rispetto di quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:

*a)* il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo così come inteso ai sensi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, deve essere completo degli elaborati previsti dalla medesima normativa e relativo elenco, nonché corredato della dichiarazione del tecnico progettista che certifichi il livello

almeno definitivo del progetto stesso in aderenza alla definizione di legge. Nel caso di presentazione della richiesta di cofinanziamento con progetto di livello definitivo, per il successivo progetto esecutivo elaborato nell'ambito della presente procedura ed utilizzato poi per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal codice dei contratti pubblici comprende anche la verifica della corrispondenza dello stesso con il progetto definitivo in precedenza presentato ed, in particolare, la conferma dei posti alloggio ed il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi, stabiliti con il decreto ministeriale 28 novembre 2016, prot. n. 936, nonché dei livelli prestazionali complessivi dell'intervento. Per i soggetti che non sono considerati «amministrazioni aggiudicatrici», ai sensi del codice dei contratti pubblici, la verifica della corrispondenza del progetto esecutivo con il progetto definitivo in precedenza presentato può essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante. Anche l'eventuale ricorso alle procedure con capitali privati non esonera il richiedente a presentare, entro i termini di scadenza previsti dalla legge e del presente decreto, il progetto definitivo e/o esecutivo;

*b)* il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nello stesso ambito territoriale. Il prezzo di acquisizione di aree o immobili e il valore dell'area e/o dell'immobile deve risultare da dichiarazione giurata di tecnico abilitato dell'ufficio tecnico dell'amministrazione proponente, o da perizia giurata redatta da tecnico abilitato. Ove previsto dalla normativa vigente, deve essere allegata la valutazione di congruità da parte della competente Agenzia del demanio;

*c)* la disponibilità della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti debitamente documentata; per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *h)*, *i)*, *j)* del presente decreto, tale disponibilità deve risultare da specifica garanzia fideiussoria, conforme allo schema approvato dalla Commissione, per la sola quota del cofinanziamento statale, da presentare in occasione di ogni richiesta di erogazione dello stesso per un importo non inferiore al rateo del cofinanziamento richiesto e per una durata fino ad almeno il novantesimo giorno successivo all'ottenimento della messa in esercizio; nel caso di intervento già funzionante al momento della richiesta di erogazione, la garanzia fideiussoria non deve essere presentata. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del presente decreto;

*d)* fermo restando quanto disposto all'art. 7, comma 10, del presente decreto, l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare al momento della presentazione della richiesta di cofinanziamento nella piena disponibilità del soggetto richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, concessione in uso gratuito e perpetuo, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali il rispetto dei requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il soggetto richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di godimento e destinazione d'uso per i cinque anni successivi all'intervento per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2) del presente decreto e venticinque anni successivi all'intervento, ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, per quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), *B)* e *C)*. Tali condizioni devono essere opportunamente documentate ai sensi dell'art. 7, comma 10 del presente decreto;

*e)* l'intervento deve assicurare il rispetto degli standard minimi dimensionali e qualitativi stabiliti con il decreto ministeriale 28 novembre 2016, prot. n. 936, con specifica dichiarazione del responsabile del procedimento o del legale rappresentante, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2) del presente decreto;

*f)* l'intervento e/o il programma di interventi, devono prevedere:

un'estensione minima di almeno quaranta posti alloggio, anche se già esistenti, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1) e A2) del presente decreto;

un incremento minimo di cinquanta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *B)* (nuova edificazione) e *C)* del presente decreto;

un incremento minimo di trenta e massimo di duecentocinquanta posti alloggio, con un'estensione complessiva comunque non inferiore a cinquanta posti alloggio, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *B)* (ampliamento) del presente decreto.

Tutti gli interventi che superano il limite massimo di duecentocinquanta posti alloggio saranno ritenuti cofinanziabili, al fine del contributo, entro tale limite massimo;

*g)* l'intervento e/o il programma di interventi devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno euro 350.000, ad eccezione dell'intervento e/o il programma di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto che devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari almeno a euro 100.000 e non superiore a euro 600.000;

*h)* l'intervento deve essere realizzato, a pena di esclusione dal cofinanziamento a insindacabile giudizio della Commissione, in presenza di un effettivo fabbisogno di posti alloggio e in località presso le quali sono esistenti significativi insediamenti universitari e, comunque, in prossimità degli stessi o facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.

2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, formula la graduatoria degli interventi sulla base dei titoli di valutazione stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo e delle ponderazioni stabilite per ciascun titolo dalla Commissione stessa.

3. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera A2) del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:

*a)* cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome e compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 15 punti);
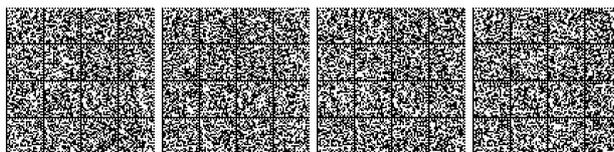
*b)* offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2015) (max 15 punti);

*c)* qualità, valutata in relazione agli accorgimenti adottati e alle soluzioni tecniche documentate per dimostrare l'efficientamento e il miglioramento energetico dell'edificio con particolare riferimento alla classe energetica raggiunta in relazione ai costi sostenuti (max 60 punti);

*d)* grado di coerenza con la programmazione delle regioni o delle province autonome (max 10 punti).

4. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1), *B)*, *C)* del presente decreto, la graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli di valutazione:

*a)* grado di coerenza dell'intervento con gli atti di indirizzo ministeriale (max 10 punti);

*b)* fabbisogno di posti alloggio per ciascuna sede universitaria sul fabbisogno totale, determinato dalla differenza tra domanda (somma degli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio, ponderati per 2, e studenti provenienti da altre regioni nell'anno accademico 2014/2015) e offerta di posti alloggio (somma dei posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale e provinciale per il diritto allo studio, residenze universitarie e collegi universitari non statali legalmente riconosciuti al 1° novembre 2015). Tale parametro viene attribuito solo in presenza di un incremento effettivo di posti alloggio e in proporzione ad esso (max 15 punti);

*c)* economicità, valutata distintamente per tipologie, in rapporto al costo di realizzazione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento (max 15 punti);

*d)* qualità, valutata in relazione al livello di funzionalità e di comfort della tipologia proposta, nonché in relazione al grado di sostenibilità ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) (max 5 punti);

*e)* compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti);

*f)* grado di coerenza con la programmazione delle regioni o delle province autonome (max 10 punti);

*g)* cofinanziamento da parte delle regioni o delle province autonome (max 10 punti);

*h)* intervento teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili anche attraverso l'abbattimento e la ricostruzione, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento a immobili di interesse storico, nonché intervento in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti);

*i)* esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario e nella gestione di strutture residenziali universitarie (max 10 punti);

*j)* rapidità del risultato di utilizzabilità dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) (max 10 punti).

Art. 7.

*Piani triennali degli interventi*

1. La procedura di selezione degli interventi è diretta alla formazione di piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 50% del costo complessivo di ciascun intervento. Per costo complessivo di ciascun intervento si intende la somma dei costi ammissibili al cofinanziamento di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del presente decreto. Nel caso di immobile apportato dal soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico, ai sensi del comma 2, del presente articolo, il costo totale comprende anche il valore dell'immobile stesso.

2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere A1) e *B)*, del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprietà dei soggetti indicati al precedente art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno per trenta anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione nonché gli immobili concessi in uso gratuito e perpetuo, il valore degli stessi viene considerato come apporto del soggetto al fine della copertura finanziaria della quota a proprio carico esclusivamente nel caso di immobili che non siano utilizzati da almeno tre anni come residenze universitarie e da recuperare a tal fine. In ogni caso la quota di cofinanziamento statale non potrà, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.

3. Il cofinanziamento per arredi e attrezzature non può essere superiore a euro 2.400 a posto alloggio.

4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:

*a)* 18,052 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016)», tabella *C*;

*b)* le residue risorse disponibili comunque destinate al piano approvato con il decreto ministeriale 7 agosto 2012, n. 246 «Approvazione del piano triennale degli interventi ammissibilità al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000».

5. Una quota delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo, pari a 15 milioni nell'esercizio finanziario 2016, è riservata al cofinanziamento degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2) del presente decreto. Fermo restando quanto disposto al comma 9 del presente articolo, in ordine alle modalità di assegnazione dei cofinanziamenti agli interventi ammessi con riserva di cui al comma 8 del presente articolo, le risorse residue eventualmente disponibili sono destinate al cofinanziamento delle altre tipologie di interventi previsti dell'art. 3, comma 1, del presente decreto.

6. Al fine della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di piano triennale viene ripartito su base regionale il trentacinque per cento delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo disponibili alla data

di pubblicazione del piano in relazione all'incidenza del fabbisogno di posti alloggio di ogni regione o provincia autonoma rispetto al fabbisogno totale. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2) del presente decreto.

7. Le risorse rimanenti e quelle disponibili successivamente all'emanazione del piano vengono ripartite, indipendentemente dalla localizzazione regionale degli interventi, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 6 del presente decreto.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta i piani triennali che individuano gli interventi ammessi al cofinanziamento, rispettivamente il primo per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2) del presente decreto e il secondo per le altre tipologie di interventi, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili da quelli ammessi con riserva.

9. I piani triennali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, prevedono anche le condizioni e le modalità di revoca dei cofinanziamenti concessi e la restituzione delle somme già erogate, nonché le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei piani triennali, a pena di esclusione dal cofinanziamento, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono dimostrare, ove non già effettuato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento, l'effettivo possesso della/e area/e dell'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma, fatta eccezione per gli interventi che prevedono acquisizioni.

11. Entro duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano triennale, per gli interventi immediatamente cofinanziabili i soggetti ammessi al cofinanziamento devono presentare, a pena di esclusione dal cofinanziamento, unicamente alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., allo stesso indirizzo e con le stesse modalità indicate all'art. 5 del presente decreto, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo ove non già trasmesso in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, nonché il piano di sostenibilità economica, almeno quinquennale, della gestione, comprensivo della specificazione del modello di servizio e del modello di gestione adottati, della previsione dei ricavi, dell'analisi dei costi e delle modalità della relativa copertura finanziaria. Entro gli stessi termini, i soggetti che hanno fatto ricorso alle procedure con capitali privati devono comunicare anche il nome del promotore.

12. Per gli interventi inseriti nel piano ed ammessi con riserva, la trasmissione della documentazione integrativa deve avvenire entro duecentodieci giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero.

13. Relativamente al progetto esecutivo, i soggetti ammessi al cofinanziamento devono trasmettere:

*a)* relazione generale;

*b)* elaborati grafici (architettonico, strutture, impianti);

*c)* computo metrico estimativo;

*d)* quadro economico;

*e)* crono programma;

*f)* capitolato speciale di appalto;

*g)* validazione del progetto, laddove previsto dalla normativa vigente.

14. La documentazione di cui ai commi 11, 12 e 13 del presente articolo è esaminata dalla Commissione che, in caso di valutazione positiva relativa alla immediata realizzabilità dell'intervento e della coerenza con il progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla osta per la stipula della convenzione. La Commissione può richiedere ai soggetti integrazioni alla documentazione trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, di tale integrazione. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 del presente articolo entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In caso di valutazione negativa dell'immediata cantierabilità o di mancata conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, la Commissione propone al Ministero la esclusione dal cofinanziamento.

15. I lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto a pena di revoca del cofinanziamento, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto. Entro centoventi giorni deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *C)* del presente decreto. Nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A)* del presente decreto, il termine di inizio lavori può essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza.

16. La data di inizio dei lavori può essere posticipata rispetto al termine indicato nel precedente comma solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente documentati, non dipendenti dalla volontà e responsabilità del soggetto proponente, valutati insindacabilmente dalla Commissione. In tali casi la Commissione, preso atto della sussistenza dei presupposti, stabilisce in via eccezionale nuovi termini perentori a pena di revoca del cofinanziamento.

17. La gara di appalto degli arredi e delle attrezzature, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di revoca del cofinanziamento degli stessi, centottanta giorni prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.

18. Al fine di garantire la tempestiva fruizione della struttura, la gara di appalto per l'eventuale affidamento di gestione, ove prevista dalla vigente normativa, deve essere pubblicata, a pena di riduzione del 15% del cofinanziamento concesso, centottanta giorni prima del termine dei lavori previsto dal contratto in essere.

19. Ove il piano triennale definito con le modalità indicate dal presente decreto, non preveda la completa utilizzazione delle risorse disponibili, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.

Art. 8.

*Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento*

1. L'adozione dei decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento è subordinata alla stipula della convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'art. 4, comma 1 del presente decreto; tale convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione dal cofinanziamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione del Ministero di invito alla stipula.

2. Sui soggetti ammessi al cofinanziamento gravano i seguenti obblighi, assunti con la sottoscrizione della convenzione:

(a) completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi, con una proporzionale riduzione del cofinanziamento;

(b) tempestiva messa in funzione della struttura entro il primo anno accademico successivo al termine dei lavori;

(c) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per non meno di venticinque anni ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato concessi in uso o in locazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2), soggetti ad un vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di cinque anni;

(d) in caso di proprietà, divieto di alienazione della struttura per venticinque anni, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2) del presente decreto per il divieto è di cinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;

(e) in caso di proprietà, costituzione di diritto di prelazione sulla struttura, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A*2) del presente decreto, a favore dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, che abbiano competenza per la località ove l'immobile/i è posto, i quali, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile deve essere fatta dal beneficiario alla Regione o Provincia autonoma di competenza, che provvede a convocare i soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica;

(f) nel caso di alienazione della struttura prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera *d)* e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera *e)*, in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;

(g) controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del presente decreto.

3. Le previsioni del comma 2 del presente articolo, lettere *c)*, *d)*, *e)* non si applicano per gli interventi compresi nei piani emanati a seguito del primo, secondo e terzo bando della legge 14 novembre 2000, n. 338, realizzati in sedi nelle quali non sono più attivi corsi di livello universitario, per effetto di interventi di razionalizzazione dell'offerta didattica o realizzati in località particolarmente distanti dalle sedi universitarie. In tali casi è possibile il riutilizzo del cofinanziamento dello Stato per interventi in altra sede dello stesso ateneo, sulla base di una intesa tra il Ministero, la regione o la provincia autonoma competente e l'università, tenuto conto del parere della Commissione.

4. La violazione delle condizioni poste al comma 2 del presente articolo dà luogo alle sanzioni stabilite nella Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta deve essere integralmente restituita al Ministero.

5. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione ove prevista, la registrazione e l'attuazione delle condizioni ivi specificate è a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento.

6. Le previsioni del comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, e del comma 3 del presente articolo non si applicano in caso di atti comportanti l'alienazione degli immobili, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, oggetto di cofinanziamento ai fondi immobiliari istituiti ai sensi del Sistema integrato di fondi di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa) e ai fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio, ai sensi degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che il Fondo comunichi il valore di riferimento del trasferimento e dichiari di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento al Ministero e che detto Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, non manifesti ragioni ostative al trasferimento.

7. In conformità all'art. 10, comma 10-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2014, n. 80, le previsioni del comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* e del comma 3 del presente articolo, non si applicano nel caso dell'effettuazione di ulteriori atti a effetto traslativo a fondi immobiliari o soggetti terzi esercenti impresa, sempre che compatibili con le finalità sociali di prevalente edilizia residenziale sociale di cui al precedente periodo e alle condizioni quivi indicate, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione del vincolo di mantenimento di destinazione d'uso di cui alla lettera *b)* del precedente comma 2.

8. Il cofinanziamento assegnato è rideterminato tenendo conto delle eventuali economie conseguite in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, il cofinanziamento è rideterminato sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Sono cofinanziabili

perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del presente decreto. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento. In ogni caso, non sono cofinanziabili gli eventuali costi relativi alla gestione del contenzioso.

9. Il cofinanziamento assegnato, secondo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, è erogato sulla base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalità previsti nelle singole convenzioni. In ogni caso una quota pari al 20% del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti.

10. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il pagamento delle spese sostenute per le quali spetta il cofinanziamento assegnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta giorni dalla data dell'avvenuto pagamento. Il mancato rispetto di tale termine di presentazione da parte del soggetto beneficiario del cofinanziamento comporta l'inammissibilità di tali spese, determinando di conseguenza una corrispondente riduzione del cofinanziamento.

11. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del finanziamento sono effettuate successivamente alla stipulazione del contratto definitivo di compravendita di cosa futura e sulla base della documentazione di avvenuta quietanza; in ogni caso una quota pari al 20% del cofinanziamento viene erogata previa dimostrazione della consegna del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento e della piena funzionalità e fruizione della struttura da parte degli utenti.

Art. 9.

*Monitoraggio dell'attuazione del piano*

1. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio, una relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 novembre 2016

*Il Ministro:* GIANNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016*
*Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC. Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4620*

**17A00427**

DECRETO 11 gennaio 2017.

**Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e note per la compilazione.** (Decreto n. 26/2017).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2016, n. 936 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, n. 4619), con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge n. 338/2000, sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, n. 4620), con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, sono stati definite le procedure e le modalità per la presentazione delle richieste relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, dell'art. 144, comma 18, della legge n. 338/2000;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 937/2016, il quale prevede che le richieste di cofinanziamento devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorità;

Ritenuto di dover provvedere ad adottare il modello informatizzato da utilizzare ai fini della formulazione delle richieste relative al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari;

Decreta:

Ai fini della presentazione, da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937, delle richieste di cofinanziamento degli interventi indicati all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale, è adottato il modello informatizzato, con le note di compilazione, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2017

*Il direttore generale:* MELINA
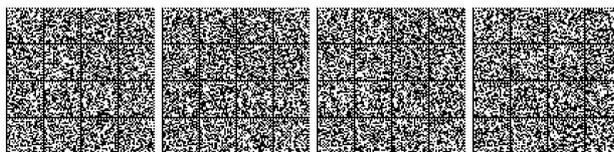
**Modello Cofinanziamento Alloggi e Residenze Studenti Universitari (CARSUQuater)**

**Codice dell'intervento: (attribuito dal sistema)**

## A. INTESTAZIONI E DATI GENERALI

**A.1. Destinazione**

A.1.1 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Via Michele Carcani.......... n. 61 ............................
Città Roma ....................... CAP 00153 .......................

A.1.2 Regione/Provincia Autonoma
Via/Piazza .............................. n. ................................
Città .............................. CAP .................... Prov. ...

**A.2. Oggetto**

A.2.1 Il sottoscritto ..............................................

A.2.2 In qualità di legale rappresentante di ..............................................
formula richiesta di cofinanziamento per interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, confermando di avere preso piena conoscenza delle norme e condizioni generali e specifiche di cui alla legge ed ai relativi decreti attuativi, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, mediante il presente modello debitamente sottoscritto e la documentazione elencata al punto I.1.

## B. Categoria di appartenenza (D.M. 937/2016, art. 2, comma 1)

| **B.1.** | **Categoria di appartenenza del soggetto richiedente** | |
|---|---|---|
| B.1.1 | Regioni ......................................................................... | a |
| B.1.2 | Organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario.. | b |
| B.1.3 | Organismi e le aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica.... | c |
| B.1.4 | Università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.................................................................... | d |
| B.1.5 | Università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate…................................................................................ | e |
| B.1.6 | Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ............................................................................. | f |

Firma legale rappresentante ..........................................................

| | | |
|---|---|---|
| B.1.7 | Collegi universitari legalmente riconosciuti .................................. | g |
| B.1.8 | Cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie .............. | h |
| B.1.9 | Organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie ............................ | i |
| B.1.10 | Fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie ................................................................ | j |

**B.2. Soggetto richiedente**

B.2.1 Codice fiscale ............................

B.2.2 Denominazione o ragione sociale ....

Via/Piazza .............................. n. ................................

Città .............................. CAP ................. Prov. ......

Telefono .............................. Fax ................................

E-mail ........................................................................

**B.3. Legale rappresentante del soggetto richiedente**

B.3.1 Codice fiscale ............................

B.3.2 Cognome .............................. Nome ................................

Via/Piazza .............................. n. ................................

Città .............................. CAP ................. Prov. ......

Telefono .............................. Fax ................................

E-mail ........................................................................

**B.4. Responsabile del procedimento**

B.4.1 Codice fiscale ............................

B.4.2 Cognome .............................. Nome ................................

Via/Piazza .............................. n. ................................

Città .............................. CAP ................. Prov. ......

Telefono .............................. Fax ................................

E-mail ........................................................................

**B.5. L'ente svolge istituzionalmente o per delega le funzioni di sostegno agli studenti ai sensi della legge n. 390/91, art. 25, comma 1 e specifiche disposizioni di legge nazionali, regionali e provinciali**

| | | |
|---|---|---|
| B.5.1 | Si ........................................................................ | |
| B.5.2 | No ........................................................................ | |

**C. DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

**C.1. Identificazione dell'intervento**

| | | |
|---|---|---|
| C.1.1 | Intervento singolo ................................................................ | |

Firma legale rappresentante .........................................................
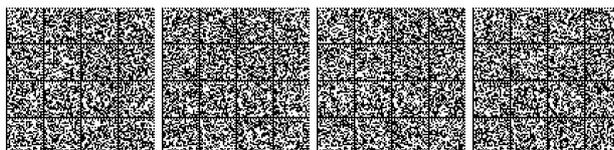
| | | |
|---|---|---|
| C.1.2 | Intervento inserito in progetto/programma unitario ...................... | |
| C.1.3 | Numero progressivo dell'intervento inserito in programma unitario ... | |
| C.1.4 | Numero complessivo di interventi costituenti il programma unitario . | |

**C.2. Localizzazione dell'intervento**

Regione ............................... Provincia .................................
Città ............................... CAP .................................
Via/Piazza ............................... n. .................................
Denominazione della residenza ..............................................
Particella catastale ..............................................

**C.3. Tipologia di intervento (D.M. 937/2016, art. 3, comma 1)**

| | | |
|---|---|---|
| C.3.1 | Manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi ........................................ | A1 |
| C.3.2 | Efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie .................................... | A2 |
| C.3.3 | Nuova costruzione o ampliamento di strutture residenziali universitarie .................................................................................... | B |
| C.3.4 | Acquisto edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), j) di edifici già adibiti a tale funzione .......... | C |

**C.4. Descrizione dell'intervento**

C.4.1 Denominazione dell'intervento (max 200 caratteri) ..............................................

C.4.2 Descrizione sintetica dell'intervento (max 1.000 caratteri) ..............................................

**C.5. Solo per interventi di tipologia A1 e A2 (D.M. 937/2016, art. 3, comma 1)**

| | | |
|---|---|---|
| C.5.1 | Intervento su edificio di interesse storico ................................... | s/n |
| C.5.2 | Intervento su bene vincolato ................................................... | s/n |
| C.5.3 | In caso di risposta affermativa ai punti C.5.1 e C.5.2, indicare l'autorità e gli estremi del provvedimento ................................... | |
| C.5.4 | Intervento su immobile già adibito a residenza per studenti ............ | |
| | Intervento su immobile da adibire a residenza per studenti ............. | |
| C.5.5 | Specificare il tipo di intervento secondo la classificazione risultante nel D.M. 937/2016, art. 3, comma 1 ......................................... | |
| | Manutenzione straordinaria ..................................................... | |

Firma legale rappresentante ..........................................................

| | | |
|---|---|---|
| | Recupero ........................................................................ | |
| | Ristrutturazione edilizia ............................................................ | |
| | Ristrutturazione urbanistica ....................................................... | |
| | Restauro ........................................................................ | |
| | Risanamento ..................................................................... | |
| C.5.6 | Specificare se sono comprese, all'interno degli interventi di tipologia A1, anche opere di: | |
| | Adeguamento alle vigenti disposizioni in materia antisismica .............. | s/n |
| | Adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza | s/n |
| | Abbattimento delle barriere architettoniche ........................................... | s/n |
| | Efficientamento e/o miglioramento energetico ........................................ | s/n |
| C.5.7 | **Solo per interventi di tipologia A1 (D.M. 937/2016, art. 3, comma 1)** | |
| C.5.7.1 | Classe energetica raggiunta con gli interventi di efficientamento energetico. | |
| C.5.8 | **Solo per interventi di tipologia A2 (D.M. 937/2016, art. 3, comma 1)** | |
| C.5.8.1 | Classe energetica raggiunta con gli interventi di efficientamento energetico. | |
| **C.6.** | **Solo per interventi di tipologia B (D.M. 937/2016, art. 3, comma 1)** | |
| C.6.1 | Nuova costruzione autonoma .................................................. | |
| | Ampliamento di edificio esistente ............................................... | |
| C.6.2 | Intervento su area già di proprietà ............................................ | |
| | Intervento su area da acquisire ................................................. | |
| **C.7.** | **Solo per interventi di tipologia C (D.M. 937/2016, art. 3, comma 1)** | |
| C.7.1 | Edificio già adibito a residenza per studenti universitari.................. | |
| | Edificio da adibire a residenza per studenti universitari................... | |
| **C.8.** | **Disponibilità dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'intervento** | |
| C.8.1 | Disponibilità dell'area su cui realizzare l'intervento ....................... | |
| | Disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento .......................... | |
| C.8.2 | In caso di indisponibilità, specificare le modalità di acquisizione ................ | |
| **C.9.** | **Specifici requisiti del soggetto richiedente** | |
| C.9.1 | Specificare se il soggetto richiedente è attivo nel settore del diritto allo studio universitario ........................................................... | |
| C.9.2 | Numero di anni di attività nel settore del diritto allo studio universitario ........................................................................ | |
| C.9.3 | Numero complessivo di posti alloggio gestito negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016) ................................................................. | |

Firma legale rappresentante ..........................................................
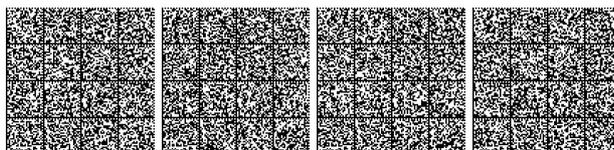
## D. LOCALIZZAZIONE RISPETTO ALLE SEDI UNIVERSITARIE

### D.1. Elenco delle principali sedi di insegnamento universitario cui fa riferimento la residenza

| D.1.1 | Sede | *Distanza in linea d'aria (metri)* | *Tempo medio di percorrenza (minuti)* | | | | *Distanza terminal mezzo pubblico (metri)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *A piedi* | *in bici* | *bus* | *metro* | |
| 1. | ……… | …………… | ………… | …… | …… | …… | ……… |
| 2. | ……… | …………… | ………… | …… | …… | …… | ……… |
| … | ……… | …………… | ………… | …… | …… | …… | ……… |

### D.2. Sintesi di congruità dell'intervento rispetto al fabbisogno nella località di realizzazione

D.2.1 (max 2.000 caratteri) ....................................................................
..........................................................................................

## E. DATI TECNICI DI PROGETTO (solo per interventi di tipologia A1,B,C)

**[ per gli interventi A2 si passa direttamente al punto F]**

### E.1. Tipologie del complesso o del programma

| | | |
|---|---|---|
| E.1.1 | Ad albergo ........................................................................ | ☐ |
| E.1.2 | A minialloggi ..................................................................... | ☐ |
| E.1.3 | A nuclei integrati ............................................................... | ☐ |
| E.1.4 | Misti ................................................................................ | ☐ |

### E.2. Dotazioni

| | | |
|---|---|---|
| E.2.1 | Senza dotazione di servizi comuni in quanto già esistenti ............... | ☐ |
| E.2.2 | Con parziale dotazione di servizi comuni in quanto già esistenti ....... | ☐ |
| E.2.3 | Con dotazione di servizi comuni ................................................ | ☐ |

### E.3. Documentazione dimostrativa di conformità agli standard

E.3.1 Negli elaborati di progetto dovranno essere indicati per ogni vano:
- la superficie espressa in $m^2$;
- la destinazione d'uso;
- l'area funzionale di appartenenza;
- tutti gli arredi.

Ai fini di una immediata valutazione della documentazione, dovrà essere prodotto un apposito elaborato (pianta in formato ridotto, schema planimetrico o quanto ritenuto idoneo) in assoluta corrispondenza con il progetto dove siano evidenziate, mediante l'uso di campiture dei colori di seguito in-

Firma legale rappresentante ..........................................................

dicati, le superfici totali di ciascuna area funzionale:
- rosso (area funzionale AF1);
- verde (area funzionale AF2);
- blu (area funzionale AF3);
- giallo (area funzionale AF4);
- grigio (area funzioni di accesso e distribuzione).

Nelle planimetrie di ciascun piano dovrà essere riportata una tabella riepilogativa delle superfici totali di piano distinte per aree funzionali.

**E.4. Funzioni residenziali AF1**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E.4.1 | Numero totale di posti alloggio ................................................ | | | n. |
| E.4.2 | Incremento del numero di posti alloggio a seguito dell'intervento ..... | | | n. |
| E.4.3 | Numero di posti alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi ........................................................................... | | | n. |
| E.4.4 | Numero di posti alloggio per utenti con disabilità fisiche o sensoriali | | | n. |
| E.4.5 | Superficie per posti alloggio destinati ad utenti con disabilità fisiche o sensoriali ........................................................................ | | | $m^2$ |
| E.4.6 | Numero camere con 1 p.a. ... | n. | Superficie della camera minore | $m^2$ |
| E.4.6.1 | Numero camere con 1 p.a. con angolo cottura | n. | Superficie della camera minore | $m^2$ |
| E.4.7 | Numero camere con 2 p.a. ... | n. | Superficie della camera minore | $m^2$ |
| E.4.7.1 | Numero camere con 2 p.a. con angolo cottura | n. | Superficie della camera minore | $m^2$ |
| E.4.8 | Numero servizi igienici per le residenze ......................... | n. | Superficie del servizio igienico minore .............................. | $m^2$ |
| E.4.9 | Numero cucine-pranzo collettive .............................................. | | | n. |
| E.4.10 | Superficie dell'area per le attività di igiene e cura personale, preparazione e consumazione pasti, relax, socializzazione ..................... | | | $m^2$ |
| E.4.11 | Superficie totale dell'Area Funzionale residenziale AF1 .................. | | | $m^2$ |
| E.4.12 | Superficie dell'Area funzioni di accesso e distribuzione di AF1 ......... | | | $m^2$ |

**E.5. Funzioni di servizi culturali e didattici (AF2)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E.5.1 | Numero sale studio con wi-fi | n. | Superficie totale sale studio . | $m^2$ |
| E.5.2 | Numero aule riunioni con wi-fi | n. | Superficie totale aule riunioni | $m^2$ |
| E.5.3 | Numero altre unità ambientali opzionali | n. | Superficie totale altre unità ambientali opzionali ............. | $m^2$ |
| E.5.4 | Elenco delle unità ambientali opzionali ......................................... | | | |
| E.5.5 | Superficie totale dell'Area Funzionale servizi culturali e didattici AF2 | | | $m^2$ |

**E.6. Funzioni di servizi ricreativi (AF3)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| E.6.1 | Numero unità ambientali .... | n. | Superficie totale unità ambientali .............................. | $m^2$ |
| E.6.2 | Elenco delle unità ambientali .................................................. | | | |
| E.6.3 | Superficie totale dell'Area Funzionale servizi ricreativi AF3 ............. | | | $m^2$ |

**E.7. Funzioni di servizi di supporto, gestionali e amministrativi (AF4)**

Firma legale rappresentante ..........................................................

| | | | |
|---|---|---|---|
| E.7.1 | Numero unità ambientali .... [n.] Superficie totale unità ambientali ............................. | | $m^2$ |
| E.7.2 | Elenco delle unità ambientali ..................................................... | | |
| E.7.3 | Superficie totale dell'Area Funzionale supporto, gestionali e amministrativi AF4 ................................................................ | | $m^2$ |

**E.8. Funzioni di parcheggio e servizi tecnologici**

| | | |
|---|---|---|
| E.8.1 | Superficie totale destinata a parcheggio ..................................... | $m^2$ |
| E.8.2 | Superficie totale destinata a servizi tecnologici ............................. | $m^2$ |
| E.8.3 | Superficie totale delle Funzioni di parcheggio e servizi tecnologici (E.8.1+E.8.2) .................................................................... | $m^2$ |

**E.9. Funzioni di servizi (AF2+AF3+AF4)**

| | | |
|---|---|---|
| E.9.1 | Superficie totale delle Aree Funzionali di servizi AF2+AF3+AF4 ........ | $m^2$ |
| E.9.2 | Superficie totale dell'Area Funzioni di accesso e distribuzione per AF2+AF3+AF4 .................................................................... | $m^2$ |

**E.10. Funzioni residenziali e di servizi (AF1+AF2+AF3+AF4)**

| | | |
|---|---|---|
| E.10.1 | Superficie complessiva Area Funzionale residenziale AF1 (E.4.11+E.4.12) .................................................................. | $m^2$ |
| E.10.2 | Superficie complessiva Aree Funzionali di servizio AF2+AF3+AF4 (E.9.1+E.9.2) .................................................................... | $m^2$ |
| E.10.3 | Area Funzionale residenziale/Aree Funzionali di servizio (E.10.1/E.10.2) | |
| E.10.4 | Superficie dell'area di intervento ............................................... | $m^2$ |
| E.10.5 | Superficie complessiva dell'intervento (esclusi spazi esterni) ........... | $m^2$ |
| E.10.6 | Superficie area di intervento/superficie complessiva dell'intervento (E.10.4/E.10.5) .................................................................. | $m^2$ |
| E.10.7 | Volumetria complessiva dell'intervento ....................................... | $m^3$ |

**F. PROGETTAZIONE ED ADEMPIMENTI PREVENTIVI**

**F.1. Definizione progettuale già disponibile**

| | | |
|---|---|---|
| F.1.1 | Disponibilità del progetto definitivo ............................................ | s/n |
| F.1.2 | Disponibilità del progetto esecutivo ............................................ | s/n |

**F.2. Progettista**

F.2.1
Cognome ............................... Nome .................................
Via/Piazza ............................... n. .................................
Città ............................... CAP ................ Prov. ........
Telefono ............................... Fax .................................
E.mail ..........................................................................

**F.3. Pareri, autorizzazione, permessi, nulla-osta, ecc. già acquisiti**

| | | |
|---|---|---|
| F.3.1 | ............................................................................... | gma |
| F.3.2 | ............................................................................... | gma |

Firma legale rappresentante ...........................................................

| | | |
|---|---|---|
| F.3.3 | ................................................................................ | gma |
| F.3.4 | ................................................................................ | gma |
| **F.4.** | **Pareri, autorizzazione, permessi, nulla-osta, ecc. da acquisire** | |
| F.4.1 | ................................................................................ | gma |
| F.4.2 | ................................................................................ | gma |
| F.4.3 | ................................................................................ | gma |
| F.4.4 | ................................................................................ | gma |

**G. QUADRO TECNICO ECONOMICO**

| | | |
|---|---|---|
| **G.1.** | **Lavori e forniture** | |
| G.1.1 | Lavori e forniture (IVA esclusa) ................................................ | € |
| G.1.2 | Oneri per la sicurezza (IVA esclusa) ........................................... | € |
| | *L'ente recupera l'IVA*............................................................... | s/n |
| G.1.3 | IVA ................................................................................ | € |
| G.1.4 | Imprevisti (max 10%)................................................................ | € |
| G.1.5 | Totale (G.1.1+G.1.2+G.1.3+G.1.4)............................................ | € |
| **G.2.** | **Acquisti ed espropri** | |
| G.2.1 | Acquisto o esproprio area o fabbricato (IVA esclusa) ..................... | € |
| | *L'ente recupera l'IVA*............................................................... | s/n |
| G.2.2 | Oneri fiscali su acquisto o esproprio ............................................ | € |
| G.2.3 | Totale (G.2.1+G.2.2) ................................................................ | € |
| **G.3.** | **Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche** | |
| G.3.1 | Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (solo per interventi di tipologia A1, B e C) (iva esclusa) ................................ | € |
| | *L'ente recupera l'IVA*............................................................... | s/n |
| G.3.2 | IVA ................................................................................ | |
| G.3.3 | Totale (G.3.1+G.3.2) ................................................................ | € |
| G.3.4 | Altre spese non cofinanziabili (rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini, stime immobiliari; spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.) (IVA inclusa) .......... | € |
| **G.4.** | **Valore dell'immobile** (aree ed edifici) | |
| G.4.1 | Valore dell'immobile ................................................................ | € |
| **G.5.** | **Totale dell'intervento** | |
| G.5.1 | Totale lavori, acquisti, espropri e spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (G.1.5+G.2.3+G.3.3) ............................... | € |
| G.5.2 | Valore immobile (G.4.1) ............................................................ | € |
| G.5.3 | Totale (G.5.1+G.5.2) ................................................................ | € |
| G.5.4 | Totale complessivo dell'intervento (IVA inclusa) ............................ | € |
| | | |

Firma legale rappresentante ..........................................................
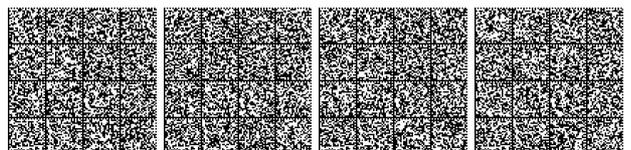
| | | |
|---|---|---|
| **G.6.** | **Quantificazione dell'importo cofinanziabile** | |
| G.6.1 | Totale lavori, acquisti, espropri e spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche (G.5.1) ..................................................... | € |
| G.6.2 | Valore dell'immobile (articolo 7, comma 2 D.M. 937/2016) utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente ........................................................ | € |
| G.6.3 | Totale dell'intervento comprensivo del valore dell'immobile (G.6.1+ G.6.2) ........................................................................... | € |
| G.6.4 | Totale cofinanziamento a carico dello Stato (importo ≤ al totale dell'intervento, ovvero G.6.4≤G.6.1) ......................................... | € |
| G.6.5 | Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente ............... | € |
| G.6.6 | Totale cofinanziamento a carico del soggetto richiedente al netto del valore dell'immobile (G.6.5-G.6.2) ............................................. | € |
| G.6.7 | Totale finanziamento a carico del soggetto richiedente incluse le spese non cofinanziabili (G.6.6+G.3.4) ........................................... | € |
| **G.7.** | **Fonti di copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente** | |
| G.7.1 | Importo del finanziamento con risorse proprie ............................. | € |
| G.7.2 | Importo del finanziamento con contributo di Regione/Provincia Autonoma ........................................................................... | € |
| G.7.3 | Importo del finanziamento con fondi statali per l'edilizia residenziale pubblica ........................................................................ | € |
| G.7.4 | Importo altre fonti ................................................................. | € |
| G.7.5 | Importo complessivo (G.7.1+G.7.2+G.7.3+G.7.4=G.6.6) .............. | € |
| **G.8.** | **Spese sostenute in fase anteriore a quella del decreto di assegnazione del cofinanziamento** | |
| G.8.1 | Il richiedente intende avvalersi della facoltà di presentare richiesta di cofinanziamento per spese effettivamente sostenute in data successiva a quella di pubblicazione del D.M. 937/2016 ma comunque anteriore a quella del decreto di assegnazione del cofinanziamento. | SI<br>NO |

## H. CRONOGRAMMA TECNICO AMMINISTRATIVO

| | | |
|---|---|---|
| **H.1.** | **Temporizzazione dei termini di scadenza delle fasi del processo** (ciascuna a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.8.1 del presente Modello, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento) (*solo per gli interventi di tipologia* ***A1, A2, B***) | |
| H.1.1 | Aggiudicazione ................................................................... | gg. |
| H.1.2 | Contratto di appalto ............................................................. | gg. |
| H.1.3 | Consegna del cantiere .......................................................... | gg. |

Firma legale rappresentante ..........................................................

| | | |
|---|---|---|
| H.1.4 | Verbale di inizio dei lavori ........................................................ | gg. |
| H.1.5 | Ultimazione dei lavori ................................................................ | gg. |
| H.1.6 | Collaudo .................................................................................... | gg. |
| H.1.7 | Piena funzionalità .................................................................. | gg. |

**H.2.** **Atto di acquisto** (solo per gli interventi di tipologia **C**)

| | | |
|---|---|---|
| H.2.1 | Giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.8.1 del presente Modello, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento) .................................................................................... | gg. |

**H.3.** **Eventuali casi particolari**

| | | |
|---|---|---|
| H.3.1 | (massimo 2.000 caratteri) ........................................................ ................................................................................................ | |

## I. DOCUMENTAZIONE

**I.1.** **Allegati**

| | | |
|---|---|---|
| I.1.1 | Documentazione atta a dimostrare l'appartenenza alla specifica categoria (per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere h), i), j) del D.M. 937/2016) ................................................................... | s/n |
| I.1.2 | Relazione tecnico illustrativa di sintesi dell'intervento e del progetto proposto (art. 5, comma 5, lettera b, D.M. 937/2016) .................. | s/n |
| I.1.3 | Progetto completo di documentazione (art. 5, comma 5, lettera c) e art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) D.M. 937/2016) ..................... | s/n |
| I.1.4 | Dichiarazione del progettista di conformità del progetto ai requisiti espressi dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici ........... | s/n |
| I.1.5 | Documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento (art. 5, comma 5, lettera d) e art. 6, comma 1, lettera d) D.M. 937/2016) ........................................ | s/n |
| I.1.6 | Relazione e documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno presente nella località di realizzazione dello stesso (art. 5, comma 5, lettera g) D.M. 937/2016) ...................... | s/n |
| I.1.7 | Documentazione attestante la copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente (art. 5, comma 5, lettera h) e art. 6, comma 1, lettera c) D.M. 937/2016) ......................................... | s/n |
| I.1.8 | Dichiarazione del rispetto degli standard minimi per tipologia di intervento (Allegato A, D.M. 936/2016), come documentato nel punto E del presente Modello ........................................................... | s/n |
| I.1.9 | Documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di acquisto (art. 5, comma 5, lettera i), D.M. 937/2016) (in caso di acquisto/esproprio) ............................ | s/n |
| I.1.10 | Copia della ricevuta della raccomandata inviata alla Regione/Provincia Autonoma .............................................................. | s/n |

Firma legale rappresentante ..........................................................

| | | |
|---|---|---|
| **I.2.** | **Documentazione** | |
| I.2.1 | Domanda completa di tutta la documentazione ............................ | s/n |
| I.2.2 | In caso di domanda incompleta, il soggetto richiedente si avvale della facoltà di integrazione (art. 7, comma 11, D.M. 937/2016) .......... | s/n |
| | I.2.2.1 Progetto esecutivo ................................................... | s/n |
| | I.2.2.2 Documentazione relativa all'immediata realizzabilità dell'intervento ........................................................... | s/n |
| | I.2.2.3 Altro (specificare) ..................................................... | s/n |

**L. DICHIARAZIONE**

L.1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara espressamente la veridicità dei dati riportati nel presente Modello, la perfetta corrispondenza con i dati riportati negli elaborati tecnici di progetto e la completezza assoluta della documentazione presentata.
Il legale dichiara inoltre l'assoluta corrispondenza tra il progetto presentato per la richiesta di cofinanziamento e l'eventuale progetto concessionato/autorizzato.

Firma legale rappresentante ...........................................................

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO INFORMATIZZATO

A. Intestazioni e dati generali.

*A.1. Destinazione.*

Indicare l'ente (Regione) competente per territorio in relazione alla localizzazione dell'intervento a cui verrà trasmessa una copia del modello e il relativo indirizzo.

*A.2. Oggetto.*

La richiesta deve essere formulata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con esplicitazione dell'ente, organismo e/o dell'istituzione abilitati per legge alla richiesta del cofinanziamento ed elencati nell'art. 2 del decreto ministeriale n. 937/2016.

B. Dati identificativi del soggetto richiedente.

*B.1. Responsabile del procedimento.*

Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *e) f) g)*, *h)*, *i)*, *j)* del decreto ministeriale n. 937/2016, indicare quale sarà la persona che svolgerà le funzioni assimilabili a quelle attribuite per legge al responsabile del procedimento.

C. Dati identificativi dell'intervento.

*C.1. Identificazione dell'intervento.*

Per intervento singolo si intende un intervento esteso su edificio o complesso unitario. Tutte le verifiche degli standard necessarie devono essere soddisfatte nell'ambito di detto intervento, compiutamente rappresentato nel progetto e nell'unico modello CARSUQuater di richiesta.

Per progetto/programma unitario (come citato dall'art. 6, comma 1, lettera *f)* del decreto ministeriale n. 937/2016) si intende un insieme di interventi che, compresi in una unica richiesta, nel loro complesso soddisfino i seguenti requisiti:

- servizi integrati con alloggi distribuiti tra i diversi immobili che costituiscono l'intervento o concentrati in singolo immobile;

- distanza compatibile con la fruizione dei servizi in funzione integrata.

Per interventi che comprendono due o più tipologie d'intervento, come definite dall'art. 3, comma 1, ovvero nell'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale n. 937/2016, devono essere previsti distinti modelli con diversi numeri progressivi, che potranno eventualmente fare riferimento a progetto ed allegati in un unico esemplare, ove questi siano validi per tutti gli interventi compresi nel programma. Ad esempio: se si tratta di un programma che interessi 3 edifici, con ciascun edificio interessato da 2 tipologie di interventi (ristrutturazione ed ampliamento), si dovranno compilare per ciascun edificio 2 schede per ciascuna delle tipologie di intervento, quindi 3 edifici × 2 schede = 6 schede.

D. Localizzazione rispetto alle sedi universitarie.

*D.1. Elenco delle principali sedi di insegnamento universitario cui fa riferimento la residenza.*

Indicare solo le sedi i cui studenti possano gravitare sulla residenza oggetto dell'intervento.

*D.2. Sintesi di congruità dell'intervento rispetto al fabbisogno nella località di realizzazione.*

Riportare in forma sintetica quanto contenuto nell'allegato I.1.6 (art. 5, comma 5, lettera *g)* del decreto ministeriale n. 937/2016.

E. Dati tecnici di progetto.

Tutte le superfici sono calcolate al netto delle murature.

In caso di intervento inserito in progetto/programma unitario compilare i punti E.3.-E.8. (compresi) in un unico esemplare per l'intero programma ed il punto E.9. per ogni intervento facente parte del programma.

*E.4. Funzioni residenziali AF1.*

Nelle funzioni residenziali sono incluse le attività di igiene e cura personale, di preparazione e consumazione pasti, di relax/socializzazione mentre sono sempre escluse le funzioni di accesso e di distribuzione.

*E.5.-E.8. Funzioni di servizio.*

Nelle funzioni di servizio sono sempre escluse le funzioni di accesso e di distribuzione.

G. Quadro tecnico economico dell'intervento.

*G.1.3 IVA.*

L'importo corrispondente all'IVA è da indicare solo nel caso di risposta negativa alla riga precedente.

*G.2.2 Oneri fiscali su acquisto o esproprio.*

Nel caso di risposta affermativa sul recupero dell'iva, tale l'importo non va inserito nel punto G.2.2.

*G.3.2 IVA.*

L'importo corrispondente all'IVA è da indicare solo nel caso di risposta negativa alla riga precedente.

*G.3.2. Spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche.*

Le spese per arredi e attrezzature didattiche e scientifiche sono cofinanziate al 50% e comunque sino ad un massimo di 2.400,00 euro per posto alloggio (art. 7, comma 3, decreto ministeriale n. 937/2016).

*G.5.4. Totale complessivo dell'intervento.*

L'importo da riportare deve essere comprensivo dell'IVA (da compilare solo nel caso in cui l'ente ha dichiarato che recupera l'IVA).

*G.6.4. Totale cofinanziamento a carico dello Stato.*

L'importo del cofinanziamento richiesto, nel caso di apporto del valore dell'immobile superiore a quello del costo dell'intervento, non può essere superiore al costo totale dell'intervento.

*G.7.5. Importo complessivo.*

L'importo risultante deve essere uguale a quello di cui al precedente punto G.6.6.

H. Cronogramma tecnico amministrativo.

*H.1. Temporizzazione dei termini di scadenza delle fasi del processo.*

Ciascuna a partire dalla data del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 937/2016 (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.8.1 del modello CARSUQuater, dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento). Il tempo delle fasi va indicato riportando il numero dei giorni intercorrenti dalla data di comunicazione del decreto ministeriale di assegnazione del cofinanziamento (o, in caso di opzione affermativa di cui al punto G.8.1 del modello CARSUQuater dalla data di presentazione della richiesta di cofinanziamento). I giorni devono essere espressi in successione ovvero ogni fase deve essere espressa nella quantità di giorni previsti sommati ai giorni ottenuti dalla fase precedente. Le date di inizio lavori, ultimazione dei lavori, piena funzionalità, sono impegnative ai fini del monitoraggio in corso d'opera.
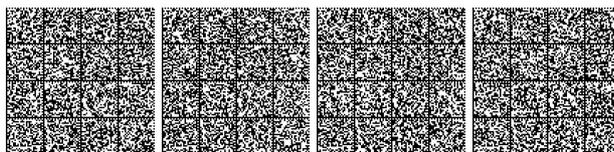
*H.1.4. Verbale di inizio lavori.*

Non più di duecentoquaranta giorni (con inizio prorogabile entro il 30 settembre successivo per gli interventi di tipo A1) A2 (art. 7, comma 15, decreto ministeriale n. 937/2016).

*H.2. Atto di acquisto.*

Non più di centoventi giorni.

I. Documentazione.

In allegato al modello devono essere inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il progetto e la documentazione specificata all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 937/2016.

Indicare con una croce quale documentazione, tra quella in elenco, è stata allegata.

I.1.1 In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 937/2016 è obbligatorio presentare, a pena di esclusione:

- per i soggetti di cui alle lettere *h), i), j)* copia dello statuto e della documentazione concernente la legittimazione del legale rappresentante;

I.1.3 Quando l'intervento preveda anche l'acquisizione delle aree necessarie deve essere inoltre allegata la documentazione in cui si riporti: rappresentazione dell'area da acquistare, indicazione della superficie, particella catastale e tipo di procedura di acquisizione. Negli elaborati progettuali deve essere incluso il progetto degli arredi e delle attrezzature didattiche e scientifiche se richiesti nel finanziamento.

I.1.5 Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* del decreto ministeriale n. 937/2016, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione, come previsto dal comma 7, art. 5 del decreto ministeriale n. 937/2016.

I.1.7 Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f), g)* del decreto ministeriale n. 937/2016, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione, come previsto dal comma 7, art. 5 del decreto ministeriale n. 937/2016.

*I.2 Documentazione.*

La documentazione completa comprende oltre agli allegati di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale n. 937/2016, un progetto di livello esecutivo ovvero definitivo, come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, e l'eventuale documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, consistente in una copia dei provvedimenti autorizzativi (concessione, autorizzazione, asseveramento, nulla osta, ecc.).

Entro il termine di duecentodieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Piano triennale (art. 7, comma 11, decreto ministeriale n. 937/2016) per gli interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti devono inviare, a pena di esclusione dal cofinanziamento, unicamente alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., allo stesso indirizzo e con le stesse modalità indicate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 937/2016, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo ove non già trasmesso in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, nonché il piano di sostenibilità economica, almeno quinquennale, della gestione, comprensivo della specificazione del modello di servizio e del modello di gestione adottati, della previsione dei ricavi, dell'analisi dei costi e delle modalità della relativa copertura finanziaria. Entro gli stessi termini, i soggetti che hanno fatto ricorso alle procedure con capitali privati devono comunicare anche il nome del promotore.

Indicare con una croce quale integrazione (progetto esecutivo e/o documentazione) sarà inviata in seconda fase.

**17A00428**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Tecnosun società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle Cooperative ha chiesto che la società «Tecnosun società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione europea delle Cooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 46.136,00 si riscontra una massa debitoria di € 73.237,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 27.101,00;

Considerato che in data 22 agosto 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnosun società cooperativa», con sede in Ancona (codice fiscale 02570220422) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Lucia Marchetti (codice fiscale MRCLCU78T61H501L) nata a Roma il 21 dicembre 1978, ivi domiciliata, via Caffaro n. 71.
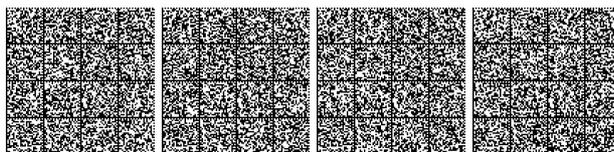
Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A00873**

---

DECRETO 16 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Sia Transp società cooperativa», in Porto Sant'Elpidio e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sia Transp società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 194.453,00 si riscontra una massa debitoria di € 355.297,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 160.844,00;

Considerato che in data 22 agosto 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sia Transp società cooperativa», con sede in Porto Sant'Elpidio (FM) (codice fiscale 02126060447) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Pellegrini (codice fiscale PLLLSN84A21I608S) nato a Senigallia (AN), il 21 gennaio 1984, e domiciliato in Trecastelli (AN), via San Giovanni n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A00874**

---

DECRETO 16 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Cosaba '78», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa edilizia Cosaba '78» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.730.769,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.778.119,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 47.350,00;

Considerato che in data 22 agosto 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Cosaba '78», con sede in Ancona (codice fiscale 00396310427) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Mauro Morresi (codice fiscale MRRMRA66E07E783Q) nato a Macerata il 7 maggio 1966, e domiciliato in Civitanova Marche (MC), via Einaudi n. 168.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A00875**

DECRETO 16 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Omicron società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Omicron società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2015, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 2.593.101,00 si riscontra una massa debitoria di € 2.604.603,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 11.502,00;

Considerato che in data 22 agosto 2016 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omicron società cooperativa», con sede in Ancona (codice fiscale 00854730421) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Chiappa (codice fiscale CHPFRZ84R10I608Y) nato a Senigallia (Ancona) il 10 ottobre 1984, e domiciliato in Trecastelli (Ancona), via Cavour, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 dicembre 2016

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A00876**

---

DECRETO 22 dicembre 2016.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Pegaso Group - società cooperativa sociale», in San Colombano Belmonte e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 4 maggio 2016, n. 45/2016, del Tribunale di Ivrea con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Pegaso Group - società cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pegaso Group - società cooperativa sociale», con sede in San Colombano Belmonte (Torino) (codice fiscale 10314350017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Debora Urro (codice fiscale RRUDBR59A67L219P), nata a Biella il 27 gennaio 1959, ivi domiciliata in via Ravetti, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 dicembre 2016

*Il Ministro:* CALENDA

**17A00872**

---

DECRETO 3 gennaio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Consulcoop società cooperativa», in Campobasso e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Consulcoop Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 26.452,00 si riscontra una massa debitoria di € 35.272,00 ed un patrimonio netto negativo di € -14.745,00;

Considerato che in data 13 giugno 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consulcoop Società Cooperativa», con sede in Campobasso (CB) (codice fiscale 01484710700) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, (CTTMTT62C30L447U), nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, e domiciliato in Troia (FG), piazza Tricarico n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

17A01000

DECRETO 3 gennaio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Arac società cooperativa agricola a r.l.», in Montalto Uffugo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 19 ottobre 2016, n. 47/2016 del Tribunale di Cosenza con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa agricola «ARAC»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca

dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ARAC Società Cooperativa Agricola a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (CS) (codice fiscale 01819930791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Adolfo Zupi (c.f. ZPUDLF72B07C588O), nato a Cetraro (CS) il 7 febbraio 1972, domiciliato in Cetraro (CS), via Libertà n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 gennaio 2017

*Il Ministro:* CALENDA

**17A01001**

DECRETO 19 gennaio 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Rinascita società cooperativa», in Scanzano Jonico e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «La Rinascita società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione europea delle cooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 33.599,00 si riscontra una massa debitoria di € 95.749,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 62.150,00;

Considerato che in data 22 luglio 2016 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rinascita società cooperativa», con sede in Scanzano Jonico (Matera) (codice fiscale 01091330777) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino (codice fiscale PLLGRL78T03F842S) nato a Nardò (Lecce) il 3 dicembre 1978, ivi domiciliato in corso G. Galliano, n. 54.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 gennaio 2017

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
ORSINI

**17A01002**
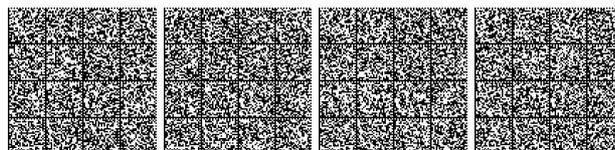
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Revoca dell'autorizzazione e registrazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano, rilasciata alla società Diatheva S.r.l., in Fano.**

Con il provvedimento n. rAPI - 3/2017 del 24 gennaio 2017 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in Fano (PU), via T. Campanella, 1, rilasciata alla società Diatheva S.r.l.

**17A01003**

## AUTORITÀ INTERREGIONALE DI BACINO DELLA BASILICATA

**Approvazione dell'aggiornamento 2016 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico**

Con deliberazione n. 11 del 21 dicembre 2016 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65 - il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Basilicata ha approvato l'Aggiornamento annuale 2016 del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico: aree di versante e fasce fluviali.

L'aggiornamento e la relativa documentazione sono consultabili sul sito internet dell'Autorità di bacino della Basilicata: www.adb.basilicata.it

**17A01004**

**Adozione del II aggiornamento 2016 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico.**

Con deliberazione n. 12 del 21 dicembre 2016 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 65 - il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Basilicata ha adottato il II Aggiornamento annuale 2016 del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico: aree di versante e fasce fluviali.

L'aggiornamento e la relativa documentazione sono consultabili sul sito internet dell'Autorità di bacino della Basilicata: www.adb.basilicata.it per trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le osservazioni al Piano possono essere inoltrate all'Autorità di bacino della Basilicata, oltre che alla regione territorialmente competente, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**17A01005**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 gennaio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0715 |
| Yen | 121,72 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,027 |
| Corona danese | 7,4362 |
| Lira Sterlina | 0,86148 |
| Fiorino ungherese | 309,82 |
| Zloty polacco | 4,3719 |
| Nuovo leu romeno | 4,4978 |
| Corona svedese | 9,5113 |
| Franco svizzero | 1,0727 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,994 |
| Kuna croata | 7,5058 |
| Rublo russo | 63,7875 |
| Lira turca | 4,0574 |
| Dollaro australiano | 1,4157 |
| Real brasiliano | 3,3873 |
| Dollaro canadese | 1,4266 |
| Yuan cinese | 7,3436 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3124 |
| Rupia indonesiana | 14319,05 |
| Shekel israeliano | 4,0714 |
| Rupia indiana | 73,033 |
| Won sudcoreano | 1251,67 |
| Peso messicano | 22,9436 |
| Ringgit malese | 4,7553 |
| Dollaro neozelandese | 1,4893 |
| Peso filippino | 53,514 |
| Dollaro di Singapore | 1,5229 |
| Baht tailandese | 37,824 |
| Rand sudafricano | 14,5258 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A01057**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 gennaio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0748 |
| Yen | 121,85 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4361 |
| Lira Sterlina | 0,8635 |
| Fiorino ungherese | 310,27 |
| Zloty polacco | 4,3725 |
| Nuovo leu romeno | 4,5015 |
| Corona svedese | 9,4985 |
| Franco svizzero | 1,0738 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,9578 |
| Kuna croata | 7,5045 |
| Rublo russo | 63,6559 |
| Lira turca | 4,0465 |
| Dollaro australiano | 1,4198 |
| Real brasiliano | 3,4 |
| Dollaro canadese | 1,4267 |
| Yuan cinese | 7,3721 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3377 |
| Rupia indonesiana | 14318,83 |
| Shekel israeliano | 4,0711 |
| Rupia indiana | 73,189 |
| Won sudcoreano | 1252,27 |
| Peso messicano | 22,8856 |
| Ringgit malese | 4,7667 |
| Dollaro neozelandese | 1,4852 |
| Peso filippino | 53,51 |
| Dollaro di Singapore | 1,5246 |
| Baht tailandese | 37,844 |
| Rand sudafricano | 14,3643 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A01058**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 gennaio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0743 |
| Yen | 121,79 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,022 |
| Corona danese | 7,4366 |
| Lira Sterlina | 0,85323 |
| Fiorino ungherese | 309,72 |
| Zloty polacco | 4,3641 |
| Nuovo leu romeno | 4,4986 |
| Corona svedese | 9,4833 |
| Franco svizzero | 1,0732 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,9453 |
| Kuna croata | 7,4978 |
| Rublo russo | 63,6282 |
| Lira turca | 4,1082 |
| Dollaro australiano | 1,4213 |
| Real brasiliano | 3,4057 |
| Dollaro canadese | 1,407 |
| Yuan cinese | 7,3935 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3343 |
| Rupia indonesiana | 14319,89 |
| Shekel israeliano | 4,0662 |
| Rupia indiana | 73,1385 |
| Won sudcoreano | 1251,45 |
| Peso messicano | 23,0674 |
| Ringgit malese | 4,7608 |
| Dollaro neozelandese | 1,4789 |
| Peso filippino | 53,326 |
| Dollaro di Singapore | 1,5238 |
| Baht tailandese | 37,848 |
| Rand sudafricano | 14,2587 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A01059**
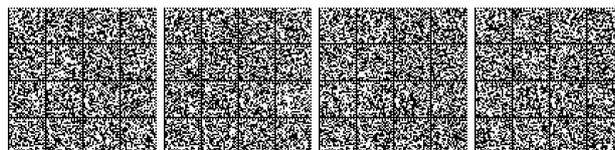
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 gennaio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,07 |
| Yen | 122,4 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4367 |
| Lira Sterlina | 0,85143 |
| Fiorino ungherese | 310,98 |
| Zloty polacco | 4,3435 |
| Nuovo leu romeno | 4,4943 |
| Corona svedese | 9,466 |
| Franco svizzero | 1,0693 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,9215 |
| Kuna croata | 7,48 |
| Rublo russo | 64,7269 |
| Lira turca | 4,1361 |
| Dollaro australiano | 1,4205 |
| Real brasiliano | 3,4093 |
| Dollaro canadese | 1,4048 |
| Yuan cinese | 7,3634 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3006 |
| Rupia indonesiana | 14315,67 |
| Shekel israeliano | 4,0527 |
| Rupia indiana | 72,957 |
| Won sudcoreano | 1248,14 |
| Peso messicano | 22,476 |
| Ringgit malese | 4,739 |
| Dollaro neozelandese | 1,4793 |
| Peso filippino | 53,373 |
| Dollaro di Singapore | 1,5228 |
| Baht tailandese | 37,776 |
| Rand sudafricano | 14,3102 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A01060**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 gennaio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0681 |
| Yen | 123,01 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4369 |
| Lira Sterlina | 0,8517 |
| Fiorino ungherese | 311,63 |
| Zloty polacco | 4,34 |
| Nuovo leu romeno | 4,5058 |
| Corona svedese | 9,4528 |
| Franco svizzero | 1,0689 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,919 |
| Kuna croata | 7,4818 |
| Rublo russo | 64,1625 |
| Lira turca | 4,1416 |
| Dollaro australiano | 1,4169 |
| Real brasiliano | 3,3834 |
| Dollaro canadese | 1,4012 |
| Yuan cinese | 7,3654 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2873 |
| Rupia indonesiana | 14276,89 |
| Shekel israeliano | 4,0453 |
| Rupia indiana | 72,703 |
| Won sudcoreano | 1253,96 |
| Peso messicano | 22,5452 |
| Ringgit malese | 4,7333 |
| Dollaro neozelandese | 1,4726 |
| Peso filippino | 53,221 |
| Dollaro di Singapore | 1,525 |
| Baht tailandese | 37,683 |
| Rand sudafricano | 14,4471 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A01061**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,063 |
| Yen | 121,7600 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,022 |
| Corona danese | 7,43750 |
| Lira Sterlina | 0,84935 |
| Fiorino ungherese | 310,80000 |
| Zloty polacco | 4,3310 |
| Nuovo leu romeno | 4,5008 |
| Corona svedese | 9,4390 |
| Franco svizzero | 1,0669 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,88 |
| Kuna croata | 7,4773 |
| Rublo russo | 63,7792 |
| Lira turca | 4,0561 |
| Dollaro australiano | 1,4109 |
| Real brasiliano | 3,3318 |
| Dollaro canadese | 1,3983 |
| Yuan cinese | 7,3103 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,2476 |
| Rupia indonesiana | 14173,3800 |
| Shekel israeliano | 4,0228 |
| Rupia indiana | 72,2315 |
| Won sudcoreano | 1252,2700 |
| Peso messicano | 22,0850 |
| Ringgit malese | 4,7094 |
| Dollaro neozelandese | 1,4668 |
| Peso filippino | 52,8990 |
| Dollaro di Singapore | 1,5177 |
| Baht tailandese | 37,4920 |
| Rand sudafricano | 14,4510 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A01062**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2017**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0755 |
| Yen | 121,94 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,021 |
| Corona danese | 7,4373 |
| Lira Sterlina | 0,86105 |
| Fiorino ungherese | 310,64 |
| Zloty polacco | 4,3239 |
| Nuovo leu romeno | 4,503 |
| Corona svedese | 9,4505 |
| Franco svizzero | 1,0668 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,888 |
| Kuna croata | 7,479 |
| Rublo russo | 64,4302 |
| Lira turca | 4,0632 |
| Dollaro australiano | 1,4198 |
| Real brasiliano | 3,3535 |
| Dollaro canadese | 1,4056 |
| Yuan cinese | 7,397 |
| Dollaro di Hong Kong | 8,3436 |
| Rupia indonesiana | 14363,56 |
| Shekel israeliano | 4,0575 |
| Rupia indiana | 72,8005 |
| Won sudcoreano | 1244,76 |
| Peso messicano | 22,2855 |
| Ringgit malese | 4,7608 |
| Dollaro neozelandese | 1,4709 |
| Peso filippino | 53,489 |
| Dollaro di Singapore | 1,5201 |
| Baht tailandese | 37,793 |
| Rand sudafricano | 14,444 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**17A01063**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Soppressione della Parrocchia dei «Santi Leonardo e Giovanni Bosco», in Fano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2017, viene soppressa la Parrocchia dei Santi Leonardo e Giovanni Bosco, con sede in Fano (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**17A01036**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione Homo Viator - San Teobaldo», in Vicenza.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione *Homo Viator* - San Teobaldo», con sede in Vicenza.

**17A01037**

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-033) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
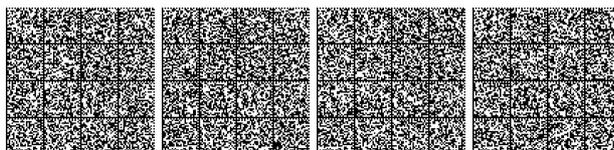
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.